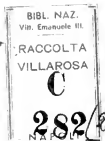


DELLE LEGGI PENALI DEL REGNO
DELLE DUE SICILIE



Quid jurisprudentiæ munere gravius quo singulorum status, et bona proteguntur ab injuriis? Quid solidius præceptis, regulisque suis, quas haustas ex honestate naturæ, non confuse congestas, proditasque temere, sed ratione, atque via traditas a Majoribus fuisse didicimus?.

Gravina de orig. jur. ad cupidam legum juventutem.

ESPOSIZIONE

DELLE LEGGI PENALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DELL'AVVOCATO

FRANCESCO LAURIA

PROFESSORE DI DRITTO CRIMINALE NELLA REGIA
UNIVERSITA' DELLI STUDJ DI NAPOLI.

PARTE SECONDA.

NAPOLI,
Dai Torchi di RAFFAELE MIRANDA
Con approvazione de' superiori.
1825.

PARTE PRIMA

Del calcolo d'imputazione.

PARTE SECONDA

De' misfatti, e de' delitti.

PARTE TERZA

Delle pene.

PARTE QUARTA

Dell' ordine de' giudizj.



PARTE SECONDA

Dei misfatti, e dei delitti.



CAPITOLO I.

Definizioni Elementari.

Chiamasi *Codice Criminale* la collezione delle leggi penali promulgate dal supremo imperante. Queste leggi hanno il sacro, ed interessante oggetto di conservare la pubblica morale, l'ordine pubblico, e di garantire ai cittadini l'integrità della persona, dell'onore, e delle proprietà. Elleno o costituiscono le pene dei reati e diconsi *penali*, o le forme dei giudizj ed appellansi di *procedura*.

È *reato* ogni azione, o omissione, la quale viola dolosamente l'ordine pubblico, o lede i dritti altrui trasgredendo una legge chiara e pubblicata. Sono *azioni ree* gli omicidj, le falsità, i furti. Le *omissioni* sono quelle negligenze, donde ad altri vien danno. È criminosa la negligenza de' farmacisti nel somministrare a caso le medicine; de' custodi delle prigioni non vegliando perchè i detenuti non evadano: de' medici, e cirusici non rivelando i veneficj, o ferite, che sono chiamati a curare.

L' *ordine pubblico* è il sistema di reggimento, col quale il Governo ha composte le fila delle minori autorità, così tra loro ligandone i poteri, e circoscrivendone le attribuzioni che dal tutto insieme sorge la machina governativa. L' asportazione d' armi, le usurpazioni di titoli, gli abusi di potere, la falsificazione delle monete offendono quest' ordine pubblico. I *dritti altrui* sono quelli, che ciascun uomo nascendo riceve dalla natura, e che di poi la società garentisce. La difesa della vita, la conservazione del proprio stato, il tranquillo dominio delle sue cose costituiscono questi

dritti. Li viola chi percuote, ferisce, uccide; chi attacca e degrada l'onore; e chi con frode, o con violenza danneggia, o porta via l'altrui proprietà.

Se queste azioni, od omissioni ree sono sottoposte a pene criminali chiamansi *misfatti*; se a pene correzionali *delitti*; e se a pene di polizia *contravvenzioni* (1).

La *pena* è una sensazione afflittiva del corpo e dell'animo, o dell'animo solo; la quale viene inflitta secondo le leggi ai delinquenti. Gli ergastoli, i ferri, la reclusione tormentano il corpo e l'animo; la relegazione, l'esilio, e l'interdizione addolorano l'animo solo.

Il *dolo* è il concorso dell'intelletto e della volontà nell'azione punibile. Chi conosce la reità dell'atto, e non per tanto lo commette è reo *doloso*. Manca il dolo, o si scusa, quando o mancano intieramente l'intelletto ed il volere, o uno di essi; o quando sono amendue annebbiati, e spinti dalle passioni tumultuanti.

---

(1) *Art. I. Cod. pen.*

La *colpa* è l' innavvertenza, che altri mette in un' azione donde, abbenchè non 'l volesse, deriva un misfatto, o un delitto che poteva antivedere. Questa suole chiamarsi, o *lata*, o *lieve*, o *levissima* secondo che il grado della negligenza sia stato maggiore, o minore.

La legge intanto non abbandona all' incerto disputar dei Giudici la definizione di un reato. Chiara, precisa è dessa, che sola determina la imputabilità dei fatti, e loro assegna una pena.

Il Giudice non debbe nè creare, nè interpetrare. Una legislazione interpetrata è un campo devastato. Ogni Magistrato leggerebbe a suo modo, ed a sua fantasia. Egli ne convellerebbe spesso i principj, e ne disnaturerebbe le parole; e finalmente l' inondazione de' pareri ne distruggerebbe la forza.

Il nostro Codice ha sbarbata dalle radici quest' erba parasita, prescrivendo che ciascuna decisione debba essere pronunziata a termini di un articolo che espressamente riguardi il fatto in accusa (1).

(1) *Art.* 249. *Cod. di Proc.*

Questa legge scritta nel linguaggio nazionale, deve esser nota a tutti. Non basta l'affissione sulle mura delle piazze. Il popolo o incurioso non legge, o abitando nella campagna che coltiva, non può leggere. Debbon dunque praticarsi quei modi pei quali la legge nuova arrivi alla notizia di tutti. I Sindaci sulle piazze, ed i parrochi nelle chiese possono solo pubblicarla: allora niuno può scusarsi per ignoranza di legge (1).

Nel dritto criminale non dassi *retroattività.* Addiviene reo chi viola una legge di già nota. Se questa non esistesse chi lo dichiarerebbe colpevole? Non contradice questo principio la legge che impone ai Giudici di scegliere fra l' abolito, e'l nuovo codice la pena men rigida, poichè era già preesistente una legge.

Una volta le pene erano quàsi tutte *infamanti*, e la loro macchia annerendo irreparabilmente i condannati, contaminava anche i figli. Quanti innocenti ha desolati questa iniqua teorica, figlia della feroce ignoranza, e

(1) *Art.* 1. *Cod. Civ.*

non della giustizia! L' indignazione pel delitto, e la speranza di ritenere la mano del padre malvagio non iscuseranno giammai la scempiaggine di chi potè dettarla. L' innocenza è cosa sacra, ed i Giudici le debbono rispetto, la legge tutela: è quindi pregevole cosa che il nostro codice abbia dichiarato che nessuna pena infamante oltrepassasse la persona del reo.

Calcolo d' imputabilità è il giudizio col quale si dichiara quanto debba rispondere di un' azione criminosa colui che ne fu l'autore, o la causa morale. Questo giudizio formasi comparando il fatto alla legge. *L' imputabilità* è la qualità di un' azione per la quale l'autore, o la causa morale di essa debbe riportarne la pena. Questa è stabilita dalla legge: il fatto è fissato dal Giudice.

Dicesi *causa del reato* quel detto, o quel fatto che per imprudenza, o dolosamente dà ragione ed origine all' azione criminosa.

Complice è colui che influisce scientemente negli altrui misfatti o con parole, o con fatti; o prima, o nel tempo, o dopo del reato. Ne sono le basi la intelligenza, la cooperazione, ed il dolo.

Correo è poi chi dal primo istante del misfatto fino alla consumazione dell' ultimo atto accompagna il reo, dividendone i disegni e gli attentati.

Il *conato* è l' incominciamento di un reato che un' accidente impensato interrompe, o il pentimento non lascia consumar perfettamente. Nel primo caso è misfatto mancato, nel secondo è misfatto tentato (1).

Recidivo è colui che o nell' espiazione della pena, o dopo ricade in reato. Il disprezzo per la pena, e la facilità di delinquere lo rendono meritevole di pene più gravi (2).

Colui bensì che al primo misfatto, o delitto, o contravvenzione ne aggiungesse o un' altra, o più, sarà giudicato *reiteratore*. Egli non ancora ha sentito la correzione della pena: può esserne migliorato: (3) la legge quindi dichiara il dolo del reiteratore minore di quello del recidivo. Noi scorriamo con rapida penna sù

---

(1) *Art.* 69. *cod. pen.*

(2) *Art.* 78. *Cod. pen.*

(3) *Art.* 84. *ad* 88. *Cod. pen.*

queste idee, dachè ne facemmo innanzi lunga parola.

Il *reato premeditato* è quello che si eseguе dopo essersi appensatamente concertato o tra se stesso, o con altri. Tra il concerto, e l' esecuzione debbe esservi un intervallo, che abbia calmato l' impeto dell' affetto commosso. La legge in vigore lascia alla prudenza dei Giudici la misura di questo intervallo, poichè ella prescrive che *la premeditazione consiste nel disegno formato prima dell' azione contro la persona di un individuo determinato, o anche contro la persona di un individuo indeterminato, che sarà trovato, o incontrato quando anche se ne faccia dipendere l' esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione* (1).

Delitto d' *impeto* è quando nasce da provocazione, che abbia eccitato la veemenza degli affetti. Lajo che manda ad esporre Edipo alle fiere il fa eseguire dopo maturo, e premeditato consiglio. Edipo uccide Lajo per impeto di ragionevole sdegno respingendone l' orgogliosa violenza.

(1) *Art.* 351. *Cod. Pen.*

Ma comunque si consumi il reato può considerarsi come più o meno atroce a proporzione degli *aggiunti* che l'accompagnano. Questi aggiunti diconsi *minoranti*, o *aggravanti*.

Il nostro codice ha adottato come tali, la persona, la causa, il mezzo, il tempo, la qualità, il luogo, il danno, ed il successo: li divide tutti in *materiali*, e *personali* (1). Quelli sono attaccati al misfatto, questi al reo: i primi sono generali, i secondi particolari: gli uni colpiscono tutti i rei; gli altri solo le persone indicate.

(1) *Art.* 76. 77. *Cod. Pen.*

NOTA I.

Sulle definizioni.

Giavoleno portò parere che ogni definizione nel dritto fosse pericolosa, poichè è facil cosa il conoscer poi, che in qualche lato sia monca, o assurda (1). Non è possibile, che abbracci tutti i casi. Le umane azioni così variano di moralità ad ogni leggiera alterazione degli accidenti che l'accompagnano, che sarebbe uopo stabilire una difinizione per ciascuna di esse.

Questa opinione ha tenuto il campo per lunga età, ed il difetto delle definizioni ha sovente smarriti i Giudici nelle loro dispute, le leggi han perduto sicuramente molto per la loro chiarezza, ed i giovani han mancato di segni certi per facilitarsene la scienza.

La definizione è una luce, donde vien lume a tutte le controversie, che nel foro ben

---

(1) *Omnis definitio in jure civili periculosa res est: parum est enim ut non subverti possit l. 202. ff. de regul. jur.*

sovente dibattonsi : E perchè non fissarla la legge ? E quando pure si corresse rischio di averne taluna imperfetta, o facile a travolgersi, sarebbe men rincrescevole che ciò venisse dalla legge e non dal Magistrato. L'uomo può sovente dare all' ingegno il senso delle sue passioni, e la legge non ne sente alcuna.

Sian pure mille le difficoltà delle definizioni, noi non pertanto crederemo sempre che sarebbe un mancare ai doveri di un precettore il non tentarle almeno. Nulla quindi potrà farci rimanere dall'esporre le definizioni, che da noi si potranno migliori. Queste danno schiarimento alle parole, regolano le idee, fissano i principj delle cose, e somministrano ai giovani norme inalterabili nella scienza che amano apprendere.

NOTA II.

Interpetrazione, e pubblicazione delle leggi.

I responsi de'Giureconsulti, ed i rescritti de' Cesari non furono che comenti, ed interpetrazioni delle leggi delle XII Tavole, di quelle di Silla, di Pompeo, di Cesare, di Augusto, e dell'editto del Pretore. Giustiniano avvertito dalla moltiplicità de' sistemi, e delle opinioni di questi interpetri, che aveano sull' antica legislazione scritti tanti volumi da caricarne cameli, pubblicò i suoi digesti, ma con un solenne divieto a tutti i Giusperiti di non aggiungervi mai illustrazioni, e comentarii (1). Ma quando questo Codice

(1) *Nostram autem consumationem quae vobis, Deo adnuente, componetur Digestorum, vel pandectarum nomen habere sancimus, nullis juris peritis in posterum audentibus commentarios illi applicare, et verbositate sua supradicti Codicis compendium confundere, quemadmodum in antiquioribus factum est cum per contrarias interpetrantium sententias totum jus pene conturbatum est. Sed sufficit per indices*

negletto, obbliato, disperso sotto la dominazione de' Barbari fu in fine rinvenuto in Italia: nacque allora necessità di ristaurarlo. Essendo cangiata la forma del Governo, gli usi, i bisogni, e fino la lingua del Lazio, come intender più quel Codice che gli amanuensi avean guasto, il tempo corrotto, e la negligenza interpolato? Fu forza ricominciar l' interpetrazione. Irnerio in Bologna aprì la sua scuola famosa perchè la prima, ma per lui appena furono svelte le spine dell'ingresso di quel laberinto. Le difficoltà impegnarono i migliori ingegni. Il comentare le leggi Romane addivenne la scienza del momento, ed in corto tempo nacquero scuole, sette, comentatori, interpreti, e chiosanti. Ad ogni verso fu agitata una quistione; surse una controversia ad ogni parola. La dialettica non sempre accompagnava le astratte dissertazioni, e finivasi per perdere di veduta il lido donde si era parti-

---

tantummodo, *et titulorum subtilitatem*, *quae paratitla nuncupantur*, *quaedam admonitoria ejus facere nullo ex interpetratione eorum vitio oriundo. De conceptione Digestorum*, *praefatio prima*. §. 12.

to, senza vederne un altro ove approdare (1).

Questo studio fu diviso in quattro epoche, la prima di Irnerio, la seconda di Accursio, la terza di Bartolo, e la quarta di Alciato. Le prime tre compresero degli arditi ingegni, che sebbene poveri di mezzi, pure incessantemente spinsero il lavoro, e per essi si arrivò a tale che tutto era preparato, quando i Basilici, i dotti fuggitivi di Costantinopoli, Cujacio ed altri molti diedero l'ultima mano alla retta intelligenza di quelle leggi.

Ma la legislazione Romana era vecchia di molte età, interpolata, corrotta dai copisti, e scritta in un linguaggio morto da secoli; era necessario dilucidarla: sia quindi gloria a chiunque l'eseguì. Ma qual bisogno ne abbiamo ora noi, se il nostro Codice fu testè compilato da Magistrati viventi? L'interpetrazione non è necessaria, e sarebbe pe-

(1) *Bartolus enim cum sua familia, quia e schola saepe discurrunt in forum et alas utrobique tendunt adeo nonnumquam in altum evehuntur, et in quaestionum pelagum adducuntur, ut ipsius aliquando littoris conspectum amittant, unde solverunt. Gravina de ortu, te progres. jur. Cap.* 184.

ricolosa: essa introdurrebbe il dispotismo de' Giudici. A renderla inutile la legge esige, che si trascriva l'articolo che fu guida alla decisione.

Le leggi debbono essere pubblicate perchè il popolo le conosca. Ne' primi tempi, quando non ancora era stata inventata l'arte di scrivere, le leggi erano tradotte in versi. I versi di oro sulle strade di Taranto erano precetti, e leggi morali.

Per questa ragione le leggi e le canzoni ebbero l'istessa voce *Nomos*. Aristotile ne' suoi problemi ricercando la cagione di questa conformità di nome a due cose tanto fra esse differenti osservò, che le leggi si formavano in versi, e si cantavano per non obbliarle. Una tal costumanza prese tanto vigore, che continuò anche dopo ritrovata l'arte di scrivere. *Il precone* che pubblicava le leggi nella maggior parte delle Città Greche era obbligato a tuoni regolati, e ad una declamazione misurata. La proclamazione eseguivasi a suono della lira, come un attore sulle scene.

I Romani pubblicavano le Leggi per affissi nel foro. Quivi il Pretore esponeva l'Editto: in quel luogo si esponevano i pro-

getti delle leggi che proponevano i Magistrati *Curuli*. Il popolo affluiva nel Foro pel mercato settimanile, e prendeva conoscenza del Governo. Ma a dì nostri un artiere o non sà leggere, o non legge gli affissi. I pastori, i bifolchi erranti pei boschi e per le montagne; gli agricoltori dispersi per la campagna non vengono che rare volte alla Città: essi ignorano sempre gli atti del Governo. Si conviene che per quanto sia negletta la loro educazione, essi sappiano dalla natura e dall' uso di vita, che l' omicidio, il furto, la violenza abbiano una pena. Ma potranno bene ignorare le spesse variazioni della legge. Il Codice de' 20 Maggio 1808 puniva il controfattore delle monete false con i ferri perpetui, e colla gogna (1): quello de' Francesi adottato da noi nel 1812 gli assegnava il supplicio di morte colla confisca (2). Infine il Codice vigente impone l' ergastolo (3). Potrebbe assumere un reo ch' egli volle com-

(1) *Art.* 146. *Cod. pen.*
(2) *Art.* 132. *Cod. pen.*
(3) *Art.* 263. *Cod. pen.*

mettere questo misfatto, perchè sapeva che non comprometteva la vita; e che ignorava che ne fosse stata in men di un decennio variata tre volte la pena. Inoltre vi sono reati che ragione governativa dichiara capitali, ma che mancano di quella atrocità, che il popolo riconosce ne'veneficj, negli assassinj, ne'parricidj. L'orefice Vincenzo Marsiglia condannato al patibolo qual *tonsore* di monete, furiosamente disperato gridava all'empietà de'Giudici perchè lo punivano con tanta acerbità per poca limatura di argento. Egli non intendeva che i Vicerè aveano calcolato la facilità di commettere questo misfatto e 'l grave danno che arrecava al commercio.

Il reo non avrà dritto a queste querele quando la legge sarà sollennemente pubblicata.



NOTA III.

Sulla retroattività delle leggi penali.

Che si disputi pure alla lunga, e tutte impugni le sue armi la dialettica legale per la retroattività delle leggi civili: è giusto che si porti tutta la luce della filosofia su questo principio di legislazione; ma a nome di Dio che non si promova mai nè anche un dubbio per la retroattività delle leggi penali. Il solo farne parola sarebbe un oltraggio alla ragione, un' onta alla giustizia. L'uomo dorme i suoi placidi sonni, e gode in mezzo alla sua famiglia, perchè tranquillo sul passato, è pronto a conformarsi a qualunque nuova legge. Quanto sarebbe tormentosa la sua vita, se dovesse a ciascun giorno temere che un novello editto potrebbe mettergli a colpa un'azione già commessa, che per lo innanzi non era criminosa. L'uffizio delle leggi è di regolare l'avvenire: il passato non è più in loro potestà. Un uomo può ben fare quello che la legge non punisce: Egli dovrà astenersene solo dall' istante che sarà vietato.

Potrebbe esservi chi si facesse a dire che è universalmente ricevuta la distinzione fra le azioni proibite perchè naturalmente ree, e le azioni ree perchè politicamente proibite, e che fu quindi sempre applaudita l'opinione, che negando ogni retroattività di sanzione penale su i reati della seconda classe, la sostenne per quelli della prima. La legge naturale, che il dito di Dio impresse nelle menti di tutti, diffinì la moralità delle azioni dal primo esistere degli uomini, e non abbisognava, che un legislatore proclamasse una pena all' omicida, o al ladro. Ciascun vivente prima che arrivi all' età da conoscer le leggi e le pene, sente in se stesso che il ladro, e l' omicida meritino una punizione. L' autorità di questa voce della natura fu grande presso tutt' i popoli, ed in tutt'i secoli.

Niuno dissimulerà la forza di questo argomento, ma niuno ancora accorderà che in Europa incivilita da lunghe età siavi nazione, appo la quale non venga punita da una qualche legge positiva l' azione che naturalmente è iniqua. Ma quando pure possibile ciò fosse, è sempre meno odioso trasandare un reato

non preveduto dalla legge, che ritorcere la pena sù di un' azione che antecedentemente non era punibile.

L' accusato potrebbe sempre opporre che quando anche un sentimento di natura l' avesse avvertito a non commettere quell' azione, pure mancando una legge egli non dovea aspettarsi che ai soli rimordimenti del suo cuore. Se manca una legge preesistente all'atto che si accusa, non può l'atto imputarsi. Questa è una delle prime basi della lodata legislazione Inglese.

Il nostro Codice vieta ogni retroattività (1); e se prescrive, che quando la novella legge imponga una pena maggiore di quella che infliggevasi dalla legge antecedente al tempo del reato si pronuncii la più mite, questa è una generosa equità (2). Sarebbe odiosa asprezza, che due accusati di misfatti uguali andassero a soffrirne disuguali pene, abbenchè giudicati in uno stesso giorno.

Intanto invalse nel foro che le novelle

---

(1) *Art. 60. Cod. pen.*
(2) *Art. anteced.*

leggi declaratorie delle antiche avessero impero su i fatti innanzi avvenuti. Il dichiarare la significazione di una legge non è farne una nuova. Il Giureconsulto che spiega, il legislatore che enuncia non differiscono, che di autorità: ma la legge è sempre la stessa; quindi essa non avrà quella implausibile retroattività, che sorgerebbe da una ultima legge la quale riformasse, o distruggesse la prima (1).

---

(1) *Lex declaratoria omnis, licet non habeat verba de praeterito tamen ad praeterita vi declarationis omnino trahitur. Non enim tum incipit interpetratio cum declaratur, sed efficitur tamquam contemporanea ipsi legi* = *Bacone de augum. scient. lib.* 8. *Aphr*, 51.

NOTA IV.

Sull' infamia.

L' abborrimento, ed il disprezzo per gli uomini rei è un sentimento di natura, come è infisso nel nostro cuore l'allontanamento da ciò che a noi nuoce, o incresce. Presso tutti gli antichi popoli fra le poche pene tenevano luogo l' infamia, ed il bando: e dalla natura copiò Mosè la legge della scomunica.

Chi potrebbe intanto enumerare le varie cause dell' infamia ed i moltiplici modi con i quali le nazioni presero ad usarne! Noi ne accenneremo alcuni, ma in tutti sarà facile osservare che sempre fu punita d' infamia la viltà del cuore, e la turpitudine delle opere.

I Persiani tenevano per infami i vili, ed al cospetto de'forti loro toglievano la tiara, tagliavano i capelli, strappavano gli ornamenti, o gli facevano cavalcar nudi a bisdosso di un asino (1). Gli Egiziani aveano per vilissimi gl' imbalsamatori de'cadaveri, creden-

(1) *Brissonius de regno Persar. par.* 3.

do che il contatto de' corpi morti li contaminasse: del pari detestavano gli uomini imbelli; ma se in un secondo fatto di armi con qualche glorioso atto di coraggio avessero coperta la prima viltà, l'infamia era astersa (1).

I Germani riputavano infami i disertori; i fuggitivi, e le bardasse (2). Nei primi secoli della Monarchia di Francia per pubblicare la degradazione di un qualche reo, si obbligava questo a passeggiare pel contado con una sella sulle spalle se plebeo, con un cane se gentiluomo (3).

I Greci enumeravano anch' essi fra le pene l'infamia, ed i primi che ne bruttavano erano i codardi, che gettavano le armi, o disertavano dalle navi, o che chiamati alla milizia navale non davano il loro nome (4),

---

(1) *Diod. Sic. Bibl. sect. 2. lib. 1. n. 78.*

(2) *Tacit. de morib. German.*

(3) *Pastoret des loix penales tom. 1 part. 1. chapit. 1.*

(4) *Qui arma abjecerit ignominiosus esto ... Qui navali bello navem deseruerit, itemque qui militiae navali vocatus, nomen non dederit ignominiosus esto.*

Petit. Leg. Attic. lib. 8. tit. 3.

o che negandosi di servire lo Stato, dovevano esservi obbligati dall' autorità de' Magistrati; o che infine all'aspetto del nemico, abbandonando la loro linea si fossero ritirati in un rango meno esposto (1).

Solone dichiarò infami del pari tutti quelli che negli ondeggiamenti sediziosi del popolo restassero indolenti spettatori senza accostarsi ad una delle parti (2). Era infame quel figlio che osava portar le mani empie su i genitori, o disumano gli negava gli alimenti, l'abitazione, o le altre cose necessarie alla vita (3). Era infamato chi avesse svillaneggiato, maledetto, o percosso un Magistrato coronato, o alcuno fra quelli, ai quali i cittadini avevano conceduto dritto d'inviolabilità, o

(1) *Lysi. in Alcibi.* 1.

(2) *Si quis in seditione non alterius unius partis fuerit, ignominiosus esto* = *Petit lib.* 11 *tit.* 4.

(3) *Si quis parentes pulsaverit, aut non aluerit, aut tectum ad habitandum, caeteraque accessoria non praebuerit ignominiosus esto* = *Petit lib.* 11 *tit.* 4.

altra distinta onorificenza (1), come pure quel banditore, che avesse buccinata dal teatro la libertà, che qualche padrone dava ai suoi servi. Si volea con tal pena reprimere la fastosa ambizione di coloro che volevano tutt' i Greci testimonj fin della loro domestica generosità (2). Quelli che scialacquatori riducevansi all' indigenza: o che condannati ad una multa non la pagavano; o che non sodisfacevano la multa del padre morto. Una siffatta infamia bensì era perfettamente purgata dal momento che si pagava. Così fu salva la memoria di Milziade, e la gloria di Cimone (3).

---

(1) *Si quis Thesmotheten, aut Arcontem coronatum, aut aliquem eorum, quibus civitas aut immunitatem aliquam, aut coronam ferre, aut honorem aliquem concessit contumelia affecerit, aut pulsaverit, aut maledixerit ignominiosus esto* — *Petit lib.* 3. *tit.* 2.

(2) *Servus liberos in theatro ne renunciato. Praeco, qui renunciaverit ignominiosus esto* — *Petit lib.* 11. *tit.* 6.

(3) *Ærarius donec multam solverit ignominiosus esto.*

Si quis Ærarius antequam multam solverit, ob-

Finalmente erano riconosciuti infami quelli che per omicidio, latroneccio, o perduellione venivano cacciati in bando dagli Efeti, o dai Pritani, o dall'Areopago: e sebbene Solone avesse abolita l'infamia che il severo Dracone avea inflitta a quasi tutt' i delitti, ritenne pure queste tre (1).

Gli effetti dell' infamia erano la perdita di tutt' i dritti civici, e 'l divieto d' intervenire nelle assemblee, ne'tempii, nei teatri; e se avessero ardito mettervi il piede ognuno poteva cacciarli via, tradurli nel carcere presso gli Undicemviri capitali, e cercarne la pena.

Secondo le leggi Romane l'infamia era una marca obbrobriosa, che distruggeva la riputazione di onore, e di probità, che per lo in-

---

jerit, liberi eam solvunto, secus si faxerint ignominiosi sunto donec solverint = *Petit. lib.* 3. *tit.* 9.

(1) *Infamia notati quotquot sunt ante Solonis praeturam, integrae famae restituuntor, praeterquam ii, qui ab Areopagitico Senatu, vel Ephetis vel in Prytanejo, referente Rege, damnati caedis, aut latrocinii vel affectati regni in exilium iverunt, cum haec lex promulgata. Petit lib.* 1. *tit.* 9.

nanzi altri godevasi. I giureconsulti la dividevano in infamia di dritto, e di fatto. Questa nasceva da una qualche azione vituperevole, che degradava, e sviliva l' autore di essa presso tutti gli uomini onesti. Quella derivava da una condanna per delitto quando o il delitto soffriva per legge un'azione famosa, o la pena importava la morte naturale, o civile del condannato. Nella prima erano comprese le meretrici, i lenoni, gli scenici, i calunniatori, gli espulsi per ignominia dalla milizia (1), i tavernieri, i bagnajuoli che offrivano bagasce, gli usurarii, i prevaricatori, i tergiversatori (2). Nella seconda i falsarj, gli spergiuri, e tutt'i rei di delitti pubblici (3).

Tutti gl' infami erano dichiarati indegni di far testimonianza (4), di arrollarsi nelle

---

(1) *L. 1. ff. de his qui notantur infamia.*

(2) *L. 4. ff. de his qui notantur infam.*

(3) *Leg. si furti Cod. ex quib. causis infam. irrogat.*

L. 4. ff. de his qui notantur infamia.

L. 7. ff. de publ. judic.

(4) *Leg. 13. et 21. ff. de testibus*

legioni (1), di ottenere cariche, e dignità (2).

L'infamia era perpetua; chi una volta n'era annerito non più il lavava tempo, o vicenda. Sotto i Cesari però venne in costume di concedere una indulgenza speciale, che, abolendo la condanna, ne astergeva la macchia (3). Ma se potevasi così purgar l'infamia di legge, quella di fatto non ebbe mai lavanda. La pubblica opinione non si vince per editto.

I popoli che lasciando le selve del Nord discesero a torrenti dalle alpi apportarono a noi l'istesse idee. Guerrieri, conquistatori tenevano in abbominio i vili ed i perfidi: addetti ai duri esercizj della milizia reputavano infame l'effeminatezza degli Scenici (4).

Gli Ebrei, ed i Romani marchiavano al

---

(1) *Leg.* 4. *ff. de re militari*

(2) *Leg. ne quis Cod. de Decur.*
L. 2. *ff. de offic. adsessor.*
Leg. 3. *Cod. de Dignit.*

(3) *Leg.* 7. *et ult. ff. de sentent. passis.*
Leg. ultim. Cod. de general. abolit.

(4) *Cassiodorus Variarum. lib.* 7. *form.* 10.

cuni infami per delitto. I Chinesi obbligano i rei infamati ad usare di vesti di una forma prescritta, e di un colore fissato; e ne variano il colore, e la forma secondo i delitti (1). Saggio provvedimento. Gli uomini perversi debbono esser noti perchè gli onesti ne sfuggano il consorzio, ed i malvagi sentano più amara la pena della loro nequizia (2): ma il marchio, che i Francesi imprimevano sul dorso de' ladri era una inutile sevizia. Coverto quel segno dalle vesti non ne arrossiva il reo, non ne prendeva spavento il ribaldo, non guardia il proprietario.

Nel nostro dritto Napolitano, oltre gl' infami dichiarati dalle leggi Romane, vi furono aggiunti i ricettatori, o fautori de' Patareni (3), i giudici che pronunciassero fraudolentemente una sentenza iniqua (4), i man-

(1) *Memoir. concernentes les Chinois tom.* 1. *pag.* 181.

(2) *Peccata nocentium nota esse et oportere et expedire = Paulus leg.* 18. *ff de injur.*

(3) *Setta che surta in Lombardia nei mezzi tempi minacciava distendere le sue radici fino a noi. Constit. Patarenorum.*

(4) *Const. Judex fraudolenter.*

catori della parola, e della fede Regia in danno di coloro ai quali erasi data la promessa di pace (1), gli offensori dell' innocente pel reo (2), i condannati alla frusta, ed ai ferri.

L' infamia presso noi era perpetua, come presso i Romani; e come con i rescritti allora abolivasi, cessava così all' età de' padri nostri per abolizione. Il nuovo Codice finalmente, calcolando che il pentimento, l' età, e le vicende della fortuna possono rimenare sul cammino di virtù anche l' uomo pessimo, ha adottata la riabilitazione; ed un condannato che reduce dai ferri, avrà dato per cinque anni prove di onesta condotta, sarà sciolto, e scevero dall' infamia, e da' suoi effetti. Basterà la prova di tre anni se tornerà da pene inferiori (3).

La pena dell' infamia è una verga d' incanto nelle mani di un saggio legislatore. Egli può trarne dei grandi e mirabili vantaggi. La scure per troppo uso si spunta. Le pene af-

(1) *Prag. unica de pace sub verbo regio.*

(2) *Prag. unica de offend. innoxium pro noxio.*

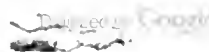
(3) *Artic. 624. Cod. di proc.*

flittive logorano i corpi non migliorano gli animi. Sono semplici freni che il tempo discioglie, o spezza l'audacia. La pena dell' infamia solamente rinasce ad ogni giorno, si presenta ad ogni istante, accompagna tutti gli atti dello sciagurato che n'è deturpato. Il Francese, che ricorda Bentam, gravato da questa degradante macchia fuggì dalla patria, dal regno, attraversò i mari, ed andò a nascondersi in una fattoria dell'America: e sebbene ivi una miglior condotta, e fortuna l'avessero alzato a condizione ricca e decorosa, pure tormentato da un tumore cancrenoso, volle morire, anzichè mostrare alla moglie, ai figli, ad un cerusico nude le spalle, sulle quali era stata impressa una volta la marca dell'infamia. La ragion dell'onore ha fatti prodigii presso i popoli civilizzati. La disperazione, innanzia cui cede fin l'amor della vita, è raffrenata solo dall'onore. Le fanciulle Milesie, che per disperata tristezza si uccidevano, furono obbligate a vivere da una legge, che faceva trasciuare i loro cadaveri nudi per le strade della Città.

Se all'obbrobrio, che impone la legge sappia congiungersi quella della pubblica opinione, la pena dell'infamia è assai più po-

*





tente della pena di morte. Presso i Romani per legge, e per universal sentimento era infame lo spergiuro, e Regolo piuttosto che macchiarsene, volle ritornare in Cartagine ed esporsi a quegli spaventevoli cruciati, che prima di partirne, aveva veduto preparare. Ma questa infamia accompagnata dall' universale opinione mostrò sua efficacia più che altrove nell' India, ove i Catari, innorriditi alla perfidia di una moglie che erasi affrancata dall' odiosa vigilanza del marito dandogli a bere in una tazza avvelenata la morte, pubblicarono una legge per la quale era forza alla donna scegliere o di seguire il cadavere del consorte sul rogo, e restar con esso preda delle fiamme, o di vivere nell' infamia sotto il divieto di contrarre altre nozze, di assistere ai sacrifizii, e di ricevere anche il minimo onore. (1) A questa orribile legge, che per trattenere il braccio d' una rea donna, immolava al fuoco mille innocenti; che metteva a colpa di tutte le mogli i facili morbi, e gli sventurati accidenti de'mariti, a

(1) *Ærod. rerum judic. lib. 8. tit. 3. de veneficiis.*

questa legge si unì la pubblica opinione la quale credeva venefica, ed impudica quella, che volesse sopravvivere, e le donne infelici scelsero sempre morire. Alessandro arrivò troppo tardi ad abolir questa legge che passata in costumanza, aveva fatta la morte di mille. I Greci senza correre a pratiche così disumane e feroci, usarono assennatamente della pubblica opinione per contenere il rovinoso lusso muliebre. Gli Arconti dichiaravano ornamenti da cortigiana tutti quelli che le donne inventavano per orgoglioso fasto delle loro ricchezze, o per smodata brama di piacere. All' istante tutte se ne privavano, arrossendo di esser colle meretrici confuse, dacchè queste erano obbligate a prendere esclusivamente quegli ornati.

Ma la pena dell'infamia non debbe essere frequente, perchè l' adoperar troppo spesso il poter dell' opinione ne indebolisce la forza.

L' infamia non debbe cadere su di un gran numero di persone, perchè l' infamia di molti non è più infamia di alcuno.

Non debbe essere ingiusta, perchè sul principio farebbe pietà, di poi sdegno, in fine disprezzo.

Essa è sempre schernita quando è in contradizione coll' universale avviso ; così quando infamavansi i duelli, i giovani gentiluomini, ed i militari vi mettevano dovere, e pregio. Un attore era infame per legge, e Cicerone faceva sua delizia il conversare con Roscio : come addì nostri tutti ricercano l' amicizia de' famosi attori Arrichetti, Modena, e Marini: I loro ingegni sono culti, e le loro anime sono nobili.

La pubblica opinione è invincibile. Quell' infamia, che credesi discendere dal patibolo sul capo de' congiunti è iniqua; ma inutilmente i giureconsulti Romani pubblicarono (1), che la pena paterna non macchiasse il figlio; che non davasi successione all'altrui misfatto: dacchè la pubblica opinione non cessò. Le penne de' filosofi replicarono ad ogni età le querele, ed i ragionamenti: i saggi legislatori ripeterono i loro editti, ma il popolo pose sempre fra le più gravi ingiurie il ricordare ad alcuno

(1) *Leg.* 26. *ff. de poenis — Crimen. vel poena paterna nullam maculam filio infligere potest. Namque unusquisque ex suo admisso sorti subjcitur; nec alieni criminis successor constituitur.*

l' esser figlio, o nipote d'un impiccato. Il nostro provvido Codice ha dichiarato (1) nel primo suo articolo che l' infamia della pena è ristretta nella persona del reo. Ma basterà per affrancarne efficacemente la famiglia?

La legge non distrugge la pubblica opinione: l'esempio il potrebbe solo. Giuseppe II. si alzò il primo e lo diede. Un impiegato nel tesoro imperiale ne sottrasse una considerevole somma: arrestato, fu condannato ai ferri qual ladro. Era Consigliere il padre, lo zio era Conte, e la Sorella già promessa sposa: tutti furono colpiti come dal fulmine. Ma l'Imperatore confirmò la carica al padre, consolò lo zio, conferì un onorato impiego al giovine che sposò la fanciulla, ed approvò la condanna (2). Sovrani della Terra, seguite questo generoso esempio se volete che la pubblica opinione taccia innanzi alle vostre leggi abolitive dell' infamia de' congiunti. Essa sarà vinta solo quando costantemente e pres-

---

(1) *Art. I. Cod. pen.*

(2) *Discours de M. Sabathier sur les prejugès, qui notent d' infamie les parens des suppliciès.*

so tutti i popoli quella stessa mano che prescrive l'infamia del vile reo, conferisce premii ed onori agli onesti parenti.

NOTA V.

Sul dolo, e sulla colpa.

Il dolo nelle leggi Romane ebbe doppio significato. Ora dinotava la frode, e dicevasi *dolo malo*, ora la scaltrezza e chiamavasi *dolo buono*. Credevasi che come era delitto inviluppare, e trarre in inganno un uomo onesto, fosse così lecita cosa ravvolgere, e tranellare un reo (1). La frode però intessevasi con fatti ingannevoli, la scaltrezza con parole fallaci.

I Capitani di ogni età si sono avvisati, che l'alloro della vittoria fosse egualmente

---

(1) *L.* 1. *ff. de dolo. Non fuit contentus praetor dolum dicere, sed adjecit malum, quoniam veteres dolum etiam bonum dicebant, et pro solertia hoc nomen accipiebant: maxime si adversus hostem, latronemve quis machinetur.*

glorioso o che ne cingesse la loro fronte l'inganno, o il valore. Frontino raccolse gli stratagemmi di tutti gli antichi Generali, dai quali è facile conoscere, che mettevasi pregio nel sorprendere la buona fede dell' inimico (1). Annibale portò la fallacia anche ne' patti giurati. Promise tregua per trenta giorni ed intanto nel corso della notte fece a pezzi i Romani affidati. Chi potrebbe chiamar questo atto dolo buono?

La parola dolo usavasi ancora per significare un delitto, cui davasi il nome di stellionato. Questo abbracciava tutte le specie di frodi, e diffinivasi una cabala, per la quale un tristo uomo velando artificiosamente i suoi disegni ingannava la credulità dei dappochi (2).

Per le leggi penali il dolo dinotava ancora la volontà di commettere il misfatto. Questo dolo intanto o era *provato*, o *pre-*

(1) . . . . *Fidem quis in hoste requirit?* *Virg. Æneid.* 2.

(2) *Machinatio quaedam alterius decipiendi causa cum aliud agitur, et aliud simulatur — Ulpian. leg.* 1. §. 4. *de dolo.*

sunto, ma nel primo le prove doveano esser certe (1): nel secondo le presunzioni esser doveano quelle della legge.

Ma gli uomini del foro presero a dire che il dolo era *vero* nelle azioni ree innegabilmente provate, ed era *presunto* in quelle di dubbio convincimento (2): Come similmente lo era di tutt' i fatti naturalmente turpi sino a che l'imputato non avesse mostrato il contrario (3). In questa distinzione il dolo era riguardato dal canto della prova. Anton Mattei lo divise in *perfetto*, ed *imperfetto*. Se il reo, egli scrisse, per sola malvagità vuole, e commette il misfatto, il suo dolo è *perfetto*: e tale era il dolo di Erostrato quando accostava la sua fiaccola al gran tempio di Efeso.

(1) *Dolum ex perspicuis indiciis probari convenit. Cod. lib.* 6. *leg.* 1. *de dolo*

(2) *Alex. Cons.* 103.

(3) *Hic rectissime responsum ab interpretibus, et communi quidem calculo, ea quae natura sua probrosa sunt in dubio eas praesumi injuriandi animo facta, onusque probandi contrarium incumbere reo. Anton. Matthei de injuriis cap.* 1. *de injuriis leg. si non convicii. Cod. de injuriis.*

Se è agitato dagli affetti, e la volontà è spinta dal loro impeto, il dolo è *imperfetto*: Così preso dallo sdegno di gelosia Ercole saettò Nesso che gli rapiva la moglie.

Fra gli scrittori del nostro Foro fu costantemente tenuto, che il dolo era la volontà bramosa del delitto; il deciso disegno di ottenere ciò che la legge vietava; l'agire consigliatamente per sodisfare una rea passione. Chiamarono anche dolo quella versuzia, che con simulazioni, e dissimulazioni mena altri in inganno.

In Germania Boemero pensò dividere il dolo in *massimo, medio*, ed *infimo*, e scrisse che il massimo era la volontà che con riflettuto consiglio erasi determinata al reato; il medio la volontà che erasi decisa al momento per occasione fortuita, o per divampamento di concitata passione; l'infimo infine era la volontà indiretta nell' operare cosa di cui potevansi prevedere i criminosi effetti (1).

Tutta questa varietà di pareri intanto può facilmente riportarsi alla semplice idea,

---

(1) *Boemero lib. 1. ad quaest.* 142.

che nei giudizii penali la parola dolo dinoti la volontà di consumare l' azione rea.

L' opposto del dolo è la colpa. Cade in questa ognuno che non vuole il delitto, ma per negligenza vi dà causa; e come l' uomo è obbligato ad usare quell' avvedutezza, che l' esperienza delle cose ha mostrata necessaria per evitar l' altrui danno, così i legislatori hanno concordemente punita la colpa.

La colpa non equivale mai il dolo. I custodi dell' erario di Pallade in Atene furon puniti, perchè mal vegliando alla guardia del tempio, fu questo da un fortuito incendio incenerito; ma a niuno venne in mente paragonarli ad Erostrato. Costui volle l' incendio; nol volevano quelli. Il primo fu un reo doloso, i secondi appena imputabili di colpa.

La colpa fu anch' essa distinta in *latissima*, *lata*, *minima*. Questa differenza corrisponde al massimo, medio, e minimo grado di negligenza. È giusto che colui, il quale gettando le tegole dal tetto non dà voce ai viandanti, sia punito più che l'altro che non tien netta la strada innanzi la casa.

È ragionevole che si creda in maggior colpa chi abbandona il fanciullo a canto alle brace, che colui che lo lasci sul letto.

La colpa non è punibile se non avvenga un danno. È pel reo effetto che l'imprudenza si alza alla classe de' delitti. Se questo manca, la negligenza si confonde tra le tante dissaccortezze, che gli uomini volentieri scambievolmente perdonansi. Chi sarebbe franco di pena se la semplice innavvertenza ne avesse una?

Intanto se il danno avvenga, di qual pena sarà la colpa corretta? Colla sola pecuniaria, o talvolta anche coll' afflittiva?

I Romani scrissero, che i reati commettonsi o deliberatamente, o per impeto, o per colpa (1). Nei due primi l' uomo vuole il misfatto, che esegue: nel terzo nol vuole, ma gli dà causa con qualche imprudenza, o con riprensibile inconsideratezza. Nella società non basta l' astenersi dall' attentare agli altrui diritti, ma fa uopo mettere attenzione

---

(1) *Delinquitur aut proposito, aut impetu, aut casu. leg. 16. ff. de poenis.*

a tutto ciò che si faccia, perchè non torni a danno degli altri. Quell' *io credeva* non debbe scusare la giovinetta, che lusingata di tirare a se il giovine che ama, l'uccide con un *poculo* amatorio. Doveva avvertire, che queste malaugurate bevande sogliono attossicare (1). La colpa ha i suoi gradi, ma l'ultimo di questi confina col dolo, e se ne' primi stadii può meritare perdono, ne' secondi è così al dolo vicina, che dovrebbe aspettarsi la pena (2).

Ulpiano passò oltre, e chiamò dolo la colpa lata (3). Cajo divisò, che la colpa grave si approssima al dolo, ma che la grande si cangia in dolo. (4).

Bella finalmente è la gradazione di Pao-

---

(1) *L.* 38. §. 5. *ff. de poenis.*

(2) *L.* 11. *ff. de incend. ruin. naufrag. Si fortuito incendium factum sit, venia indiget, nisi lata culpa fuit, ut luxuriae aut dolo sit proxima.*

(3) *Lata culpa dolo malo comparatur leg.* 1. §. 1. *ff. si mensor. fals. mod. dixerit.*

(4) *Magnam negligentiam placuit in doli crimine cadere, leg.* 1. §. 5. *ff. de obligat. et action.*

lo. La gran negligenza, ci disse, è colpa, la gran colpa è dolo (1).

La balorda trascurataggine o in se contiene una volontà, o fa presumerla. Un marito, tolta dalla mensa una quantità di polenta, la sparse di veleno, e la nascose. La moglie che ne era ghiotta la ricercò, la rinvenne, la mangiò, e cadde morta (2). Niuno potè dar fede a colui, che accusato di dolo rispondeva, che era solo in colpa, perchè aveva preparato quel tossico per topi, ed avea solo mancato di avvertirlo alla moglie. O mentiva, o la sua colpa toccava al dolo, attossicando cibi, e lasciandoli esposti. Chi tanto sconsigliatamente dà occasione all' altrui danno, il vuole. Chi non vuol prevedere quello che quasi sempre avviene, va al delitto per volontà. Il calzolajo trasformato in medico dovea antivedere, che avrebbe tolta la vita a chi gli avrebbe chiesta la sa-

---

(1) *Magna negligentia culpa est, magna culpa dolus est leg. 226. ff. de V. S.*

(2) *Cremani de jure criminali lib. 1. cap. 4.*

lute. Il custode delle prigioni vuole la fuga de' detenuti; quando colla sua somma negligenza offre loro occasioni, e modi ad evadere (1).

Questa colpa lata intanto può alzarsi al dolo nelle commissioni, non nelle omissioni. Queste possono sempre discolparsi sulla naturale inavvertenza. Chi obblia un atto è sempre in minor colpa di chi lo commette La volontà della prima azione passa alla seconda. Il dovere di astenersi da quella il fa reo del prevedibile effetto. Così addivengono colpevoli coloro, che aprono la casa ai ruinosi giochi, o alle turpi voluttà, ove spesso la calda gioventù agitata da veementissimi affetti, si abbandona ai misfatti. Non è così, rispondevano i Giureconsulti, di colui, che vibrando il dardo alla fiera, uccide un uomo. Egli faceva cosa permessa (2). Era colpevole di sola imprudenza quel barbiere, che ricevendo da un giocatore di palle

(1) *L.* 12. *ff. ad leg. Aquil.*
(2) *L.* 11. *ff. de poenis.*

un inaspettato colpo sul rasojo, uccide colui, cui radeva la barba sulla strada (1). Il medico che avesse abbandonata la cura dell' infermo, o il chirurgo che avesse imperitamente usato de'suoi ferri a danno altrui, erano ambo in colpa (2). Il putatore, che senza la voce di avvertimento, lasciava cadere sul capo del viandante il ramo, che avea reciso; ed il fabbro che si fosse addormentato a lato della sua fornace, il cui fuoco a poco a poco dilatandosi ravvolgeva poi in fiamme il vicino edifizio, erano imputati di colpa (3).

Alcuni interpetri del dritto Romano, rammentando essere stabilito nella legge Cornelia, che la lata colpa non si eguagliava mai al dolo (4); e che per l'editto *Edilizio* nei delitti capitali la colpa non si puniva, han tolto ad insegnare, che per la colpa non pronunziavasi, che la pena pecuniaria (5).

---

(1) *Leg.* 11. *ff. ad leg. Aquil.*
(2) *Leg.* 7. *et* 8. *ff. ad leg. Aquil.*
(3) *L.* 27. *et* 31. *ff. ad leg. Aquil.*
(4) *Leg.* 7. *ff. ad leg. Corn. de sic.*
(5) *Leg.* 23. §. *Excipitur ff. de aedilit. Edict.*

Contro costoro può in generale osservarsi, che Silla assegnò una pena per gli omicidj dolosi, e quindi dichiarò, che a niun riguardo poteva questa stessa estendersi ai *colposi*, i quali andavan puniti per altre leggi, e con altre pene; e che nell'editto degli Edili si fece motto dell'errore, e del caso, i quali ragionevolmente imputansi al fato e non all'uomo, ma non si fece parola della colpa. Anton Matteï inoltre rimarca molte leggi (1), che chiaramente prescrivono alla colpa una pena afflittiva, come al negligente che cagiona un incendio, come a chi credendo di offrir beveraggio di concezione, avvelena; ed a colui, che mal custodisce i prigioni. Questo egregio scrittore intanto conviene, che tal pena debba essere di molto temperata.

---

(1) *L.* 3. *ff. de offic. praef. Vigil.*
Leg. 9. *qui aedes. ff. de incend. ruin. et naufrag.*
Leg. 11. *si fortuito ff. eod. tit.*
Leg. 2. *ff. de term. mot.*
Leg. 15. *divus. ff. ad leg. Corn. de falsis.*
Leg. 3. *ad leg. Corn. de sicariis.*
L. 38. §. 5. *qui abortionis ff. de poenis.*
Leg. 4. *ff. de custodia reorum.*

Sono queste le sentenze, che per lunga età hanno diffuse i dotti nel foro: noi l'esponemmo; ma piaccia ora mettere anche a disamina un nostro pensiero. Non possono mai confondersi il dolo, e la colpa. È fra loro tanta distanza, quanta avvene tra il volere, e non volere. La negligenza non è un'azione. Alzata quindi fra loro alta barriera a tal che la colpa anche massima non possa mai slargarsi sino al dolo, noi distinguiamo due specie di colpe: nell'una cade chi commette quegli atti, che l'esperienza ha dimostrati essere produttivi di mali: nell'altra, chi neglige quei, che la legge impone di fare. Alla prima classe dovrebbesi l'infima delle pene. Basterà questa, che gli apprenderà a rammentare meglio l'istruttiva esperienza. Alla seconda la legge ha già prescritta una pena; ed è giusto che se l'abbia chi con biasimevole condotta ne trasandò l'avvertenza. Quale altra specie di colpa potrebbesi immaginare? Nulla altra. I principii più semplici sono i migliori.

NOTA VI.

Sulle omissioni.

L'omissione è una negligenza di fare ciò che era uopo farsi o pel consiglio d'una virtù, o pel precetto d'una legge.

Se la causale sarà quel natural torpore che spesso invade l'uomo, la omissione sarà illodevole: ma se sarà una considerata deliberazione, l'omissione sarà un misfatto. Facile a dar fede alle preci de' sudditi, Teodosio segnava le suppliche senza leggerle. Sua sorella Pulcheria volle mostrar con i fatti, che della sua improvvida benignità poteva un arrischiato abusare, e chiedendogli tutto altro che quello avea scritto nella memoria, lo riempì di sorprendimento quando, conceduta la grazia ch'ella finse di chiedere, gli fece conoscere, che le avea data per serva l'imperatrice. Tarpeja vogliosa de' braccialetti di oro de' Sanniti, lasciò aperto l'uscio della Rocca, che il padre avea in guardia. Questa omissione fu un tradimento: La prima non era che una implausibile indolenza.

I doveri degli uomini o sono perfetti ed a noi gl'impone la natura o la legge ; o imperfetti , ed a noi li consiglia la retta ragione. Chi omette i primi è irremisibilmente reo : chi trascura i secondi può risponderne giusta le circostanze.

L' uomo come individuo d' una società la quale si è unita alla scambievole difesa , non debbe postergare cosa che possa giovare al suo socio ; come , l' avvertirlo che i ladri l'insidiano , che l' inimico l'attende all'agguato , che il figlio si corrompe , e si perde su i giuochi , e fra le cortigiane. Egli avrebbe caro che altri prendesse questo interesse per se ; non dovrebbe ometterlo per gli altri. Ma egli il debbe per obbligo , o per consiglio ? Sarebbe in esso dovere, o virtù ? La tutela di tutti è nelle mani della pubblica autorità. Il Supremo Imperante , ed i Magistrati vegliano alla tranquillità comune. L'individuo non risponde de'fatti altrui , e molto più se potrebbe venirne a se danno. Que' ladroni, quell'assassino potrebbero vendicar su di esso il disturbato intraprendimento. Tutto giorno chi si getta fra le spade degli sdegnati , n' è la vittima innocente ; chi ten-

ta deviare dal capo altrui un danno, il chiama raddoppiato sul suo. Mattei quindi conchiude, che le omissioni di questi atti non possono mettersi a delitto. Non offende alcuna legge chi si allontana da un cimento.

Non così pei padri, e pei Magistrati. La patria potestà, e 'l dovere di ben allevare i figli pei primi; l'autorità che li cinge, e'l dovere di mantenere il buon ordine pei secondi, sono altrettanti obblighi perchè, potendo, impediscano il delitto. Il padre potrebbe strappare il coltello dalle mani del figlio: il Magistrato potrebbe imporre ai rissanti che desistessero dall'ira.

Sono poi inescusabilmente imputabili i pubblici uffiziali che sono neghittosi nell'esercizio delle loro cariche. Vespasiano essendo Edile dovea aver cura di serbar le strade della Città monde e nette da ogni sozzura: egli omise di farlo. Cajo Cesare Console gli fè lordare la toga di fango. La negligenza nelle cariche è delitto (1).

Vanno del pari gli spensierati nell'arte

---

(1) *Svetonius in Vespasiani vita.*

che professano. Alessandro cacciò dal suo campo quel soldato che aveva atteso il segno della battaglia per prepararsi la spada. Sono punibili i Farmacisti, che per negligenza somministrano l'acontìo in vece d'una droga salutare.

Molto più sono colpevoli coloro che hanno pattuito di essere in vigilanza. Gl'incaricati della custodia del carcere sono sempre rei, se in qualunque modo l'intralascino, o l'interrompano, salvi i casi di estraordinaria callidità.

Presso gli Ebrei, (1) e gli Egizj (2), chi non rivelava il delitto che avea o veduto, o di cui era consapevole, divideva l'iniquità del reo.

I Greci tenevano a questo principio. Un fortuito incendio incenerì l'erario de' Dei: i questori, che ne doveano tener cura furono accusati di negligenza, e puniti. Dove saremmo noi, esclamava Demostene contro Timocrate, se scegliendo con tanta cura i Magistrati, noi non ne avremo che negligenze?

---

(1) *Levit. 5. v. 1.*
(2) *Diodoro di Sicilia.*

Platone (1) voleva punito il ladro col doppio, e condannava chi, riconoscendolo non l'avesse denunciato, se libero all'infamia, se servo alla morte. Per legge Spartana, chi non rivelava il delinquente, quasi complice, era d' ugual pena colpito (2).

I Giureconsulti Romani ne formarono una regola di dritto (3). *Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quia non facit; et qui facit quod facere non debet, non videtur facere id quod facere jussus est.*

Il senatoconsulto Sillaniano prescrisse che il figlio fosse reo d'invendicato sangue paterno se non facesse morire tutti i servi che aveano passata la notte sotto quel tetto ove erasi trovato il padre ucciso. Questa omissione del figlio punivasi colla privazione dell'eredità, e la negligenza de' servi colla morte. Si volle obbligare i servi a vegliare alla sal-

---

(1) *De legib. lib.* 9.

(2) *Plutarco in apophat. Laconicis.*

(3) *Leg.* 121. *ff. de divers. reg. juris.*

vezza della vita del padrone a prezzo della stessa loro vita (1).

In fine era punito di morte il soldato, che non difendeva il suo uffiziale nel cimento; (2) ed incorreva nella legge Cornelia *de falsis* chi, potendo, non impediva fabbricarsi la moneta adulterina (3).

Federico II. volle punito colla multa di quattro augustali chi non volasse a dar soccorso alla donna acclamante (4). Concorsero in questa sentenza anche gli scrittori de' doveri.

Qui succurrere perituro potest, cum non succurrit, occidit (5).

Grozio (6) distinse anch' esso l' omissione *ex jure proprie dicto*, *et ex norma charitatis*, prendendo esempio dalla legge che dichiarava infami quei genitori, che potendo colla loro autorità impedire che

---

(1) *L. 1. ff. ad S. C. Sillanianum.*
(2) *L. 4. ff. de re milit.*
(3) *L. 9. ff. ad leg. Corn. de falsis.*
(4) *Quicumque mulierem clamantem. Const.*
(5) *Seneca.*
(6) *Lib. 2. cap. 17. §. 8.*

che i figli passassero ad una bigamia, nol vietavano (1).

Roberto d'Angiò in fine teneva così la negligenza per rea, che avea fatto scrivere a caratteri di oro sulla sua soglia

Negligenza, par di danno,
Oggi farò, e domani farò,
Scaccia altrui fuor di guadagno.

N O T A VII.

Sulla voce reo.

La parola *reo* abbraccia i grandi delinquenti, ed i piccioli colpevoli, gli Erostrati e gli Aristogitonti, i Verazii ed i Clodii. *Correo* è chi accompagna il reo principale colla volontà, e coll'opera, dal primo istante che si pensò sino all'ultimo, che si eseguì il misfatto. *Complice* colui che vi diede mano in qualche parte.

Il reo può riguardarsi dal lato della prova, ed è *indiziato* se ha contro di se solo

(1) *Leg.* 13. *ff. de his qui notant. infamia.*

indizii, *convinto* se è detto reo da più di un testimonio di veduta.

Considerato dallo stato del giudizio è reo *querelato* se un offeso, o danneggiato siasi fatto a dolersi di lui innanzi al Magistrato: è *imputato* se il processo scritto indica esso autore del reato dedotto : è *accusato* quando il Procurator Generale avrà prodotto l'atto di accusa: è *condannato* quando dopo i solenni della pubblica discussione i Giudici avran pronunziata la sua pena.

Finalmente è *assente* se vada latitando per isfuggire dalle ricerche della pubblica forza : è *presente* quando è pronto, e ligato al giudizio in qualsisia modo di custodia. Presso i Greci , il *sacrilego* era il reo maggiore. Il Politeista, indifferente sul numero e nome de'Dei, metteva nulladimeno nella prima classe de'reati la profanazione de'tempii , e delle statue de'Numi. Fu questo il misfatto di Alcibiade in sul partire per l'armata di Sicilia , e quella guerra ne fu malaugurata. (1) I Romani mettevano la perduellione *prossi-*

(1) *Tucidide:*

ma al Sacrilegio (1). La Religione ebbe meritamente le prime cure presso i Popoli, ed i Legislatori. Chiamavansi *Malefici* e *Matematici* gli stregoni, e gli astrologi, divinatori delle sorti umane (2). Tranne queste differenze la parola reo dinotava gli autori delle varie specie de' delitti. Le nostre prammatiche usarono del nome *malfattore*, e di *Esule*, per denotare esclusivamente i banditi ed i fuorgiudicati (3).

(1) *L. 1. ff. ad leg. Jul. Majest.*
(2) *L. 1. ff. de malef., et mathem.*
(3) *Pragm. de malfact. pers. pragm. de exul.*

N O T A VIII.

Sulla premeditazione

Tutte le nostre azioni o sono fatte deliberatamente, o per decisione del momento. Nell'una l'uomo mette in consiglio la sua mente, ed il suo cuore; e va dritto all'esecuzione del disegno: nell'altra si muove, ed opera secondo che lo determinano le ragioni dell'istante. Quindi colui che cova nel suo petto l'odio, e va per insidie alla sicura vendetta è omicida premeditato, e chi senza antivedimento, ma per impeto uccide è quasi involontario omicida (1).

---

(1) *Eorum quae sponte facimus alia facimus deliberate, alia non deliberate. Deliberate fieri dicuntur, quae praesumpta consultatione quadam animi fiunt: quae vero aliter, indeliberate. Aristot. Eth.* 2., *et* 5.

Ille quidem, qui iram servat nec repente sed cum insidiis se postea vindicat homicidae voluntario est persimilis, et qui non servat, sed primo impetu fertur, et absque praemeditatione interficit involuntario homicidae similis judicatur. Platone lib. 9. *de leg.*

Sì delinque, scrissero i Giureconsulti Romani, o per proposito, o per impeto, o per caso. Vanno di proposito al reato i ladri che si attruppano: vi precipitano per impeto (1) gli ubbriachi, che facili all'ira corrono presto alle armi: e vi cadono per caso i cacciatori, che vibrando un colpo alla fiera, uccidono un uomo. Così Orazio tornando dal campo superbo delle spoglie inimiche in mezzo alle schiere de' cittadini, che ebrifestanti givano cantandone le lodi, incontrò la sorella, che sola, ed empia funestava con ululati il suo trionfo, imprecando ad esso, ed al fato di Roma. Egli si sdegnò, infuriossi, e l'uccise. Questo parricidio avvenne per impeto. La ragione non valse a frenarlo, ed Orazio fu reo per un subito divampamento d'ira. Milone contende il Consolato a Clodio. Questi n'è irritato,

---

(1) *Delinquitur autem aut proposito aut impetu, aut casu; proposito delinquuntur latrones, qui factionem habent: impetu autem cum per ebrietatem ad manus aut ad ferrum venitur: casu vero cum in venando telum in feram missum, hominem interficit.*

l' insulta, e l' insiegue colla spada nuda pel Foro, sotto gli occhi del popolo Romano. Milone brama vendetta, e dopo poco consapevole che Clodio ritornava da Aricia con circa trenta servi, gli va incontro con trecento uomini armati. Nello scontro Clodio è ferito, e si rifugia in un albergo: per ordine di Milone è in quello ricercato, ed ucciso. Questo omicidio è premeditato. Il lungo tempo fra l'offesa, e la vendetta avea renduta la calma agli affetti, ed il misfatto fu deliberazione posatamente ponderata, non impeto di passioni agitate.

Ma quanto dovea esser lungo questo intervallo fra lo sdegno, ed il reato? Ecco la quistione che si presentò ai Giureconsulti Romani, e che essi evitarono diffinire, poichè adottarono l'espressione *interpositis horis*, lasciandone il calcolo ai Giudici. Interrogato Ulpiano, come intendersi la legge Giulia che permetteva al padre uccidere la figlia adultera purchè il facesse incontinente? Rispose, che poteva ucciderla, ma quasi coll' istesso colpo, col quale metteva a morte l'adultero; che l'impeto dello sdegno esser dovea uno, e lo stesso sopra entrambi: e che

se trucidando l'adultero gli fosse sparita davanti la figlia, e rinvenutala *dopo ore* l'avesse uccisa, allora l'avrebbe uccisa *in continenti*, durante ancora il calore dell'iracondia (1).

Dopo questo responso restò indeterminato quante esser doveano queste ore per conoscere un limite certo fra l'impeto, e la premeditazione. Era necessaria una regola, giacchè la varietà de'temperamenti, e la maggiore, o minore veemenza delle cause, che eccitano le nostre passioni non rendono la calma ai nostri cuori nell'istesso intervallo; ma Triboniano non si diede cura di raccorre altro responso, o rescritto.

Federico II. nelle Costituzioni anche egli

---

(1) *Quod ait lex in continenti filiam occidat sic erit accipiendum, ne occiso hodie adultero reservet, et post dies filiam occidat, vel contra: debet enim prope uno ictu, et uno impetu utrumque occidere, equali ira adversus utrumque sumpta, quod si non affectavit, sed dum adulterum occidit, profugit filia, et* interpositis horis, *adprehensa est a patre, qui persequebatur incontinenti occidisse videtur. Leg.* 33. *ff. ad leg. Jul. de adult.*

non prescrisse un tempo determinato, ma vi apportò una regola che a dir vero fu miglior guida ai Giudici. Egli dichiarò che la premeditazione dovesse credersi cominciata subito che il reo fosse passato dalla perturbazione degli affetti ad atti estranei (1).

La scuola Napolitana intanto tolse ad insegnare che per molti fatti questa regola fosse fallace, dacchè il giusto dolore, ed una causa violentissima non lasciano così presto la ragione in calma, e che sebbene l'uomo atrocemente offeso passi ad occuparsi di altre cure, mostrando avere serenato il suo animo, pure la gravezza dell'oltraggio giace riposta nel fondo del suo cuore, e quindi se un improviso incontro dell'oltraggiatore rinovasse colla sua presenza il ricordo dell'ingiuria, e col ricordo l'ira, e nell'ira saziasse il desio della vendetta,

---

(1) *Const. Pacis cultum.*

Ceterum si contigerit alicui violentis injuriis provocato, ob tutelam sui corporis, seu rerum suarum defensionem necesse erit adhibere, ipsam eidem incontinenti, prius quam divertat ad alios actus extraneos, non vetamus.

allora (dicevano i padri nostri) l'omicidio non è premeditato, ma è improvviso. Questa opinione fu applaudita, ed il S. R. Consiglio, la cui autorità fu in pregio per l'Italia, e per le regioni al di là dell'Alpi, l'adottò per la causa rapportata dal Consigliere Grammatico nella collezione delle decisioni del suo tempo. Cesare Speranza all' improvvista rincontrossi con colui, che un anno prima con atroci, infamanti ingiurie avea svillaneggiato esso, ed i suoi genitori: deliberò a quel primo istante vendicarsi, e l'uccise. Quell'onorando Tribunale il condannò ad una temporanea deportazione. (1) Fu allora introdotta nel foro la distinzione dell'omicidio deliberato *ex intervallo* e dell omicidio deliberato *ex improviso*. L'uso di giudicare passò in una stabile giurisprudenza, e la pena di morte fu sempre cangiata in deportazione perpetua, o temporanea, a proporzione della violenta causa e della improvvisamente rinnovata perturbazione della mente.

---

(1) *Grammatico Decis.* 3.

Questa teorica non mancava d'illustri esempj: anche i saggi di Roma divisavano che un amaro oltraggio vada talvolta così addentro del cuore, e tal vi faccia piaga, che sebbene il tempo, gran consolatore de' mali, dovrebbe raddolcirne la doglia, essa pure tanto tacitamente vi si dilata e rode, che nè il variar di stagione, nè il cangiar di cielo sa lenirne gli stimoli. La iracondia è sempre rinascente, e lacerando incessantemente il cuore, rende misfatto d'impeto quello che per l' intervallo del tempo dovrebbe dirsi premeditato. Un giudicato del Senato R. ne presenta un esempio. Fabio Fabriciano fu insidiosamente ucciso dalla moglie e dall'adultero, come Agamennone da Clitenestra, e da Egisto: ma come Oreste crebbe a vindicare il padre, così il picciolo Fabriciano addivenuto adulto immolò all'ombra paterna gli uccisori. Fu egli accusato innanzi al Senato, e fu da questo deciso. *Rem Fabriciano fraudi non futuram*, perchè vi sono cosifatte ingiurie, che non ostante un lungo intervallo sono sempre presenti. (1)

---

(1) *Erod. lib. 8. tit. de parric.*

Il Codice poi del 1808 diede il primo una legge certa. L'intervallo fra il disegno del reato e l'esecuzione fu fissato allo spazio di dodici ore; se pure fra l'uno, e l'altro estremo non fossero intercedute l'ore della notte, nel qual caso la legge reputava il tempo del sonno come bastevole ad estinguere l'eccesso dell'ira (1).

Nel 1812 fu adottato presso noi il Codice Francese, ed ivi fu sanzionato, che la *premeditazione* consiste nel disegno *formato prima dell'azione di attentare contro alla persona di uno individuo determinato, o anche di quello che sarà trovato, o incontrato, quando anche questo disegno fosse dipendente da qualche circostanza, o da qualche condizione.* (2)

Al primo colpo di occhio si credè che la premeditazione si fosse confusa con quella determinazione, che anche in mezzo all'effervescenza degli affetti forma l'offeso. Chi riceve un onta acerba (fu detto allora) e

---

(1) *Artic.* 5. *leg. sui delitti e le pene di Maggio* 1808

(2) *Art.* 297.

si risolve ad uccidere, abbenchè l'esegua prontamente, pure ha egli già formato quel disegno che la legge dichiara premeditazione. Altri si limitò ad opinare, che il prudente arbitrio de'giudicanti dovesse conoscere quale, e quanto intervallo esistesse fra la causa ed il reo effetto, ed a suo senno definire il misfatto or premeditato, ora improvviso. Ma queste opinioni menavano al rovescio de'principii d' imputabilità, e fu meglio riflettuto che la parola *disegno* adoperata dalla legge dovesse intendersi per quel *consulto*, o *proposito* de'Latini, che significavano la decisione fatta dopo concerto con altri o con se stesso, a mente serena, ed a cuor calmato. È vero che restava fra gli arbitrarj de' Giudici il fissarne i termini, ma si prese a calcolarli sempre dal primo momento della ritornata tranquillità dell'animo. E per verità la legge scusava i reati commessi durante l'impeto che destano la provocazione, o il giusto dolore (1). Vi sarebbe stata una deforme contradizione fra l' articolo che riconosce e scusa

(1) *Artic.* 377. 388. 389. 392.

la forza degli affetti umani e quello che fa del solo primo disegno una premeditazione.

In fine una Commissione di scelti Giureconsulti Napolitani formò il progetto del Codice nostro, che il Re approvò, e fece fra noi pubblicare nel Settembre 1819, e quei valentuomini vi trascrissero lo stesso articolo, e ben fecero, poichè non solo conteneva un ottima definizione dell'omicidio premeditato, ma ancora non abbisognava di altra spiegazione. In esso sono distinti due tempi, quello del disegno, e quello dell'esecuzione; ne danno chiara prova le parole *contro l'individuo che sarà trovato, o incontrato*. Quel ricercare, o incontrare il nimico dimostra che il legislatore non indicò il disegno formato all' istante, alla presenza dell'offensore. Questo sarebbe una continuazione della prima iracondia che perdura sino a che altri non gli allontani.

La legge a retto credere ha stabilito un notabile intervallo, e questo non può nè prolungarsi, nè raccorciarsi oltre quei confini che la filosofia, ed il conforme consenso dei prischi e novelli giureconsulti hanno eternalmente marcati. Perchè la legge punirebbe di morte l'omicidio premeditato e di pena tem-

poranea l'uccisore per impeto ? perchè questi cede al divampamento dell' ira, che annebbia la ragione di tutti; e quello sereno di mente, e pacato di cuore, di sua libera volontà uccide. L'uno è quasi sospinto al reato, l'altro il vuole. Il primo appalesa un indole irritabile, il secondo un animo malvagiamente feroce. Per rilevare intanto quest'estremi è forza che la premeditazione cominci a contarsi dal momento della cessazione della prima ira, la quale è spezzata dal sonno, dagli atti estranei, o da un corso di ore in cui naturalmente defervesce, e cade.

Chi volesse disputare ancora sulla retta intelligenza di questo articolo segua pure suo stile, ma egli si avvedrà nel cammino che quasi tutti gli omicidii addiverranno agli occhi suoi capitali, poichè ogni uccisore in rissa ha già formato il disegno di uccidere quando alza il pugnale e ferisce; ma allora ricordi che solo Dracone impose morte a tutti gli omicidii, e che sarà sempre agli uomini, ed alla giustizia infesto chi, interpetrando le leggi, esaspera le pene.

NOTA IX.

Sui i reati d'impeto.

Lo slancio di ogni passione nella sua maggiore effervescenza forma quell'impeto di cui le leggi penali fan motto. L'odio, l'ambizione, l'avarizia, ed il bisogno, trascinano talvolta ai grandi falli, ma per modi freddi, e ragionati. Lo sdegno, e l'ebbrietà operano fra le agitazioni delle loro furie. Gli altri affetti seducono la ragione. Questi la violentano. L'uomo agitato da'primi è tristo, è pensieroso, ha sulla fronte i segni del misfatto che medita: ma preso dai secondi, è smanioso, è convulso, gli ardono gli occhi, gli tremano le mani, se gli scolora il volto, e quasi una irresistibile forza lo raggiri, e sospinga, precipitosamente nel misfatto dirompe. Or come è regola d'imputabilità, che il reo sia scusabile a proporzione della tempesta de' suoi affetti, così l'impeto di questi iscusa.

Questo però esser debbe così violento come repentino; nato da una causa tanto impellente, quanto giusta. Chi darebbe orecchio a quel reo, che avendo violentemente

polluta l' altrui madre di famiglia chiedesse mercè per aver ceduto all'impeto della libidine? Tutti gli affetti vengono dalla natura, e la corrotta società li deprava, ma non tutti si sviluppano nella stessa cieca veemenza; e la ragione, e la pubblica morale valgono a frenarli.

Beozio invitò a cena Eueone: questi si ubriacò, e'l ferì. Beozio l'uccise. Si prese allora a sostenere che aveva ucciso nell' ira, e che l'ira era stata giusta. Che se l'ebbrietà non fa ingiuria, fa nullamanco violenza, e che la natura diede all'uomo il diritto di rispinger violenza con violenza. Colui che arreca una ingiuria è mosso da voglia di mal fare: chi la rispinge da dolore, e da sdegno. Chi in vendicandosi saprebbe usar moderazione? Se ne obbliò i precetti il primo che offese, come richiederne l'adempimento da quello, che ragionevolmente stizzito sul momento risponde? Queste, ed altre ragioni possono leggersi presso Demostene contro di Midia.

Questa opinione è fiancheggiata da filosofi — *Leviora sunt ea* (scrisse Cicerone nel 2. degli officj) *quae repentino aliquo motu accidunt, quam ea, quae meditata, et prae-*

parata inferuntur. Fu anche questo il parere di Platone nel nono delle leggi. *Majora supplicia in illis decet imponere qui consulto per iram interficerunt. Illis contra, qui repente, et inconsulto, leviora. Nempe quod graviori malo simile asperius, quod leviori mitius puniendum.*

Un'antica legge presso i Greci cangiava in esilio la pena di morte, quando l'omicidio accadeva nel bollore dello sdegno, poichè la volontà era quasi forzata dall' ira secondo le parole di Omero.

Quando me parvulum existentem Menetius ex Opunte.

Duxit ad vestram (domum) parricidium ob triste.

Die illo, cum filium occidi Amphidamantis.

Imprudens, invitus, circa talos iratus (1).

I Giureconsulti Romani fecero di questi precetti due assiomi. Il primo *ignoscenduu est ei*

(1) *Leg.* 16. *ff. de poenis.*

qui voluit se ulcisci provocatus (1). L'altro. *Difficillimum est justum dolorem temperare* (2). Finalmente fu scritto nel Codice (3). *Sed si legis auctoritate cessante, inconsulto dolore adulterum interemit, quamvis homicidium perpetratum sit, tamen quia et nox, et dolor justus factum ejus relevant, potest in exilium dari.*

---

(1) *L.* 14, §. 6. *ff. de bonis libert.*
(2) *Leg* 38. *ff. ad leg. Jul; de adult.*
(3) *Leg. Graechus Cod. ad leg. Jul. de adult.*

CAPITOLO II.

Della classificazione de' misfatti.

La prima cura del Legislatore esser debbe la Religione. (1) È questa la base dell'edificio sociale. La scambievole benevolenza che unisce gli uomini, l'intemerata buona fede che li ritiene, la giustizia che li governa, la probità de'costumi, che li rende tranquilli sgorgono dalla religione, come rivi da fonte. Se questa perda sua forza, e'l popolo addivenga ad essa indifferente, o di essa disprezzatore, la sua vita sarà un tessuto di stoltezze, di scelleranze, e di ferocia (2).

Mecenate (3) tra i moniti all'amico Au-

(1) *Primum est curatio rerum divinarum* — *Arist.* 12. *Polit. c.* 8.

(2) *Sive gratiam Deo, sive iram, sive utrumque detraxeris, religionem tolli necesse est, sine qua vita hominum, stultitia, scelere immanitate completur.* (*Lactant. lib. de ira Dei c.* 8.).

(3) *Divinum illud Numen omni modo, omni tempore ipse cole juxta leges patrias, et alii, ut colant, effice.* (*Dione Cassio lib.* 42.).

gusto, che cangiava in trono imperiale la sella dittatoria di Cesare, ripeteva » e tu » adora in ogni modo, in ogni tempo, e fa » che gli altri adorino Iddio. La prima classe quindi de' misfatti meritevolmente comprende tutte le temerarie, sacrileghe opere, che attaccano la religione, o il suo culto.

I misfatti, che insidiano l' interna, o esterna tranquillità dello Stato, o che minacciano il Supremo imperante, sono annotati nella seconda classe. Quel portare il sacco, il ferro, il fuoco sulle tombe de' padri, nelle case de' fratelli, e de'congiunti; quell'attentare alle leggi degli avi, e far della sua patria sanguinoso, orribile teatro, ove per lunga età si succedano scene di morti, e d' inenarrabile lutto, è un misfatto che cento ne abbraccia, e ne produce mille; sprezzevole sul cominciar come la scintilla, fa spavento ed orrore come l' incendio quando è già grande, e debacca. Chi allora può di tal reato ritenere, sviare, o spezzare l' impeto, e l' insania? Chi prevederne il corso, o accelerarne il fine? Nella classificazione de' misfatti ragionevolmente ad esso è assegnata la seconda linea.

Tutt' i popoli hanno un ordine pubblico.

Questo garentisce gli onesti, rattiene i malmagi, protegge gl' individui, assicura le fortune, e difende l'onore. La giustizia n' è il centro; tutte le autorità amministrative, giudiziarie, e di polizia, ne formano i raggi, ed i legami. Una gradazione di poteri, una divisione di vigilanza, una catena di piccoli, e grandi impiegati, dall infimo al più alto uffiziale costituiscono un sistema di governo, un regime generale, un ordine pubblico. Questo talvolta si viola e turba, o dai privati, che attentano al sistema delle cose, o dagli uffiziali che abusano della loro autorità in danno de'privati. Da tutti gli eccessi di costoro formasi la terza classe de'misfatti secondo il nostro Codice.

Esistono fra noi alcuni oggetti, che interessano tutti, come la pubblica buona fede, il commercio, le arti, i pubblici stabilimenti, la morale, la vagabondità, la mendicità improba, la stampa, le pubbliche scritture. Tutt' i reati che attaccano questi oggetti possono fare il danno d'un solo, ma offendono la pubblica ragione che gli ha sotto la sua garantìa. È il Governo che protegge il commercio, le arti, i depositi delle scritture, del numera-

rio, ed il pubblico decoro. Il Codice ha raccolti tutt' i misfatti, che violano questi oggetti in una quarta classe, ed ha uniti nella quinta tutti quelli che offendono o la vita, o l'onore, o l'altrui proprietà.

Questa classificazione abbraccia tutte le azioni ree, che un uomo malvagio possa commettere; ed ogni azione rea ha in essa la sua linea, ed il suo nome.

Non è già che i misfatti debbano essere giudicati a classe: gl' imputati dello stesso reato possono essere distinti da un vario grado di dolo. Ma una classificazione giova all' ordine, alla chiarezza, ed al facile risovvenire delle nostre idee.

Tutti i reati intanto sono distiniti in *misfatti*, in *delitti*, ed in *contravvenzioni* secondochè la pena sarà *criminale*, *correzionale*, o di *Polizia* (1) ed essi han fra loro differenza nel Giudice, nella procedura, e nella pena.

Tutti i misfatti, o direttamente, o indirettamente violano l'ordine pubblico, quin-

(1) *Artic. 2. Cod. Pen.*

di come appartiene alla somma autorità il prevenirli, ad essa ne spetta parimenti la punizione. Ma in alcuni di questi misfatti come nel ratto, nello stupro violento, nell'adulterio, si aggrava il danno degli oltraggiati portandosi allo strepito giudiziario, così i reati dividonsi in *pubblici, ed in privati*, e per quelli apre il procedimento il Procurator Generale (1); per questi è necessaria l'istanza degli offesi (2), eccetto che non contenessero la qualità di pubblica violenza, od avessero l'aggravante della persona, del luogo, del numero, o dell' armi (3).

In oltre noi distinguiamo delitti *militari* come diserzione, insobordinazione, da delitti *comuni*, come omicidii, furti. Un consiglio di guerra procede sempre pei primi, e conosce dei secondi ancora, ma solo quando avvengano fra militari, e militari, in servizio, in quar-

---

(1) *Art. 8. delle disposizioni preliminari. Codice di procedura criminale.*

(2) *Art. 40. Cod. di proc. crim.*

(3) *Art, 37. 339. 341. cod. penale.*

tiere, in fortezza, in darsena o ne'limiti della guarnigione. La giurisdizione sulla truppa in marcia, o de'bastimenti alla vela è sempre presso i militari.

Alcuni misfatti diconsi *ordinarii*, ed altri di *eccezione*, o *speciali*. Gli uni sono compresi nella giurisdizione ordinaria della G. C. criminale, gli altri della G. C. speciale. Si accorda ai primi un reclamo presso la Corte Suprema di Giustizia, si nega ai secondi; ma a mitigare questo rigore si accresce il numero dei Giudici fino ad otto, ed è dato alla loro rettitudine l'eccitare la pietà del Re, quando credano esservi circostanze di fatto da rattemperare la severità della legge. Debbe però concorrervi l'assenso del procurator generale (1).

I misfatti adunque distinguonsi in pubblici, e privati, in militari, e comuni, e questi in ordinarii, e speciali.

Tale è la classificazione dei reati nel nostro codice. Essa fu indicata da quasi tutti

(1) *Artic.* 436. *cod. di proc.*

i Scrittori del secolo XVIII. , ed è forza convenire che per essa si è tale alzato limite fra l'azioni punibili , che non sarà più permesso alla sottilità dei contenziosi ingegni confonderne i confini.

N O T A I.

Sulla classificazione de'reati.

Gli Ebrei dividevano le loro leggi in *morali* , *rituali* , e *giudiziarie* ; quindi dividevano i reati in azioni che violavano la morale , che offendevano la religione , e che ledevano i diritti altrui. Per tutti i delitti intanto eravi il solo Tribunale degli *Anziani* sulla porta di ciascuna Città, ed il gran Sinedrio in Gerusalemme ; e tutti gli accusati di qualunque imputazione erano giudicati dai Seniori (1).

In sulle prime l'Areopago giudicava in

(1) *Judices* , *et Magistratus constitues in omnibus portis tuis* , *et judicent populum justo judicio.* *Deuter.* 16. c. 18.

Atene per tutti i delitti (1), ma fu poi eretto il *Palladione*, il quale prese a pronunciare degli omicidii involontarii (2), e susseguentemente il *Delfinione* avanti a cui trattavansi le accuse di quei reati, che i colpevoli sostenevano aver avuto giusto diritto di commettere. (3) Un quarto Tribunale conosceva di tutti i delitti colposi (4), e gli Undicemviri

(1) *Judicabant Areopagitae de omnibus pene delictis, et criminibus, ut refert Androcion lib. primo, et Philocorus secundo, tertioque rerum Atticarum.*

Maximus in Prologo ad Dionysium Areopagitam.

(2) *Quo in loco ob rei memoriam Palladium sacrum, et tribunal constructum est; ubi de caede involontaria jus dicatur.*

Sigonius Tractat. de Rep: seu de Magistrat. Athenien. cap. 25.

(3) *Tertium tribunal Delphinion, ubi jus illis dici solebat, qui caedem quidem commisisse se non negarent, jure vero eam fecisse contenderent. Pollux.*

(4) *Quartum Tribunal erat ubi solebant hujusmodi tractari causae: si quis in via transiens obice illato, lapide scilicet, ferro, ruina, aut alia quavis re inanimata, aut etiam ab ignoto percus-*

punivano i furti (1). Sigonio (2) ne rapporta cinque, *Areopago*, *Pritaneo*, *Palladio*, *Delfinio*, *Freazio*, ma qualunque fosse stato il loro numero e nome, noi osserviamo solo pel nostro proposito, che presso gli Ateniesi la distinzione de'Tribunali faceva quella de' delitti, e sembra che la classificazione delle pene era quella de' misfatti.

I Giureconsulti, ed i Commentatori delle leggi Romane non ne offrono che delle monche. I nomi de'delitti *capitali* e non *capitali*, *ordinarj ed estraordinarj*, *pubblici e privati*, *delitti* o *quasi delitti*, indicavano solo o la pena, o il procedimento; ed intanto vi erano fra questi molti reati che erano privati, o pubblici a volontà de-

---

sore fuisset laesus, conjecturis argumentabatur si qua arte possent, in illius qui damna dedisset, aut dati causa fuisset, cognitionem venire, qui inde probationibus victus, condemnabatur pro rei ratione. Idem.

(1) *Horum erat officium fures convincere, atque carcere jam detentos judicare: praeterea plagiarios, et item grassatores indumentorumque suppilatores convictos poenà afficere. Pollux.*

(2) *De Repub. Atheniens. cap. 2.*

gli offesi, come se taluno impaurava altri per estorquergli denaro, poteva esser accusato o in un privato giudizio di concussione, o in un giudizio pubblico di falso. (1) Colui che violava l'ombre, ed i sepolcri de'morti era punito o per la legge *sepulcri violati* (2) o per la Giulia *de peculatu*, *et sacrilegiis*. (3) Così chi portava via un figlio di famiglia era tenuto alla legge *de furtis*, ed alla Fabia *de plagiariis*. Vi erano similmente de'reati pubblici, che rendevansi privati, come l'adulterio, e'l parto supposto, che sebbene appartenessero alla legge Giulia *de adulteriis*, ed alla Cornelia *de falsis*, pure si riserbavano alla privata accusa de'mariti, de'genitori, e degl'interessati all'eredità (4).

La diversità delle pene *capitali*, che privavano i condannati ora della vita, ora

(1) *L. 2. ff. de concus. leg. 1. pr. §. 1 ff. ad L. Corneliam de falsis.*

(2) *L. 8. ff. de sepulcro viol.*

(3) L. 5. *Cod. eodem.*

(4) *L. 30. C. ad leg. Jul. de adulter. leg. 30. §. 1. ff. ad leg. Corn. de falsis.*

della libertà, ora della cittadinanza (1) arrecavano un' incertezza alla divisione de'misfatti capitali, e non capitali; e l'accresceva ancora quella teorica, che puniva con morte l'ignobile, e'l nobile con relegazione, abbenchè amendue convinti del medesimo misfatto (2).

L'ordine giudiziario anche variava talvolta. Annio Milone reo d'un delitto ordinario fu punito con rito straordinario. Queste tante eccezioni, e differenze mostrano assai, che la legislazione Romana, non aveva una esatta classificazione de'reati.

Inoltre i delitti dividevansi pure in *gravi*, e *leggieri*, ma imperfettamente. I *gravi* potevano addivenir leggieri o per errore, o per mancanza di dolo, o per giusto dolore o per impeto di affetto concitato, (3) ed i

(1) *L.* 103. *ff. de V. S.*

(2) *L.* 9. 15. *ff. de poenis leg.* 8. 13. *C. eodem.*

(3) *Leg.* 14. *ff. de Sicariis*, *leg.* 12. *cod, leg, Graecus C. de adult. leg.* 11. 16, *de poenis, leg,* 6. *ff. de re militari.*

leggieri sovente addiventavano gravi per gli aggiunti. Il furto pel luogo cangiavasi in sacrilegio, la ingiuria per la persona addiveniva atroce, l'espulsione dal fondo, violenza pubblica se adopravansi l'armi (1).

L'altre divisioni, che Mattei rapporta (2) di delitti *comuni*, e *proprii*, di *nominati*, ed *innominati*, *eccettuati*, e *non eccettuati*, *notorii*, ed *occulti*, sono generalissimi, in guisa che niuna di esse, vale a presentare una distinta idea di tutti i misfatti. Non vi è indicata la natura del reato, ma solo o la qualità del colpevole, o quella della reità; ed in effetti qual rapporto rappresenta fra la natura del reato e l' estensione della pena quell' essere commesso da un pagano, o da un *militare*, l'avere un nome speciale, come *furto*, *omicidio*, o generico, come *ingiuria*, *stellionato*? L'essere ammesso, o escluso dalla Reale indulgenza, o l'abbondar di prova, o mancarne? Niuno. Le classificazioni debbono facilitare il ricordo del-

---

(1) *L.* 16. *ff. de poenis.*
(2) *Proleg. cap.* 6.

le cose che amiamo apprendere, raccogliendone le varie specie sotto stabili principii. Non ne risulterà profitto, se avranno molte suddivisioni, e queste non abbiano una chiara differenza. Il misfatto comune, o proprio può anche esseer eccettuato ed occulto, ed allora ove è più la distinzione?

Colle costituzioni di Federico II. ebbero cominciamento le leggi Napolitane, ed in esse fu riconosciuta la divisione de'reati in pubblici, e privati. La pubblica accusa era già da lungo tempo mancata, ed i Procuratori del Fisco surti al tempo di Adriano avevano a poco a poco estese le loro attribuzioni, e si erano alzati a promotori de'giudizii penali, e quindi ad accusatori di tutti i delitti. Or questi ne'reati pubblici istituivano il giudizio *ex officio*: nei privati nol potevano senza l'istanza delle parti. Erano intanto delitti privati, quelli che meritavano una pena *infra relegationem*, o una multa *infra duos augustales* (1). Per le prammatiche infine

---

(1) *Constit. Dilationes.*

L'augustale quasi moneta di Augusto *perchè co-*

furono distinti in ordinarii, e delegati. Gli omicidii con armi vietate, o con veleno, gli incendj, la scorreria, la falsa moneta dicevansi delegati, (1) perchè dovea giudicarne un Tribunale stabilito dalla legge, e dal quale era vietato appellare, ristringendone anche la difesa a soli due giorni. Per gli ordinarii osservavasi il solito prescritto rito; davasi alle difese il tempo di quattro giorni, l'appello alla G.C. della Vicaria, e da questa al S.R.C. Inoltre alcuni delitti delegati per la loro atrocità avevano un procedimento abbreviato *ad ore*, ed a *foggia di guerra* (2), tolta di mezzo qualunque appellazione. Il malfattore arrestato

---

niata da Federico II. imperatore: era di oro ed aveva al rovescio un aquila. Il suo valore era la quarta parte dell' oncia. Cronica di Riccardo da Sangermano anno 1231.

Di questa fassi frequente menzione nelle Costituzioni Siciliane. L'oncia poi valeva cinque fiorini di Firenze, ed il fiorino sei tarì. Du Gange artic. augustalis, et uncia.

(1) *Pram. 10. de ordine et forma judicior.*

(2) *Ad modum belli, et per horas quacumque appellatione remota. De Rosa prax. crim.*

era sull'istante e senza interruzione giudicato. Il Tribunale era permanente, e la sua sentenza nel momento eseguita.

Per la costituzione di Guglielmo II. gli ecclesiastici erano sottratti alla giurisdizione laicale tranne pel misfatto di perduellione. (1) Carlo III. nel Concordato con Benedetto XIV. divisò spezzare l'alte, ed eterne dispute giurisdizionali che una tal Costituzione aveva promosse fra la S. Sede, e la Monarchia Napolitana, ed accordò che a ciascun giudizio di Prete o Frate si dicesse che sospendendo per allora la Costituzione di Ruggiero, si creava una Giunta per giudicare dell'ecclesiastico accusato: ma i membri di questa erano tuttavolta scelti fra i Consiglieri Regii, mentre il solo Presidente era sempre il Cappellano Maggiore.

Finalmente i misfatti de'militari erano sottoposti ai consigli di guerra. Sembra quindi che nel foro Napolitano i delitti erano classificati dalla persona de'rei in delitti di Ecclesiastici, di pagani, e di militari; e che tutti erano secondo il vario rito, o privati o pub-

(1) *Const. de personis clericorum.*

blici ; e che i pubblici erano o ordinarii o delegati.

NOTA II.

Sull' antica Censura, ed il nuovo Tribunale di Correzione.

Il nuovo codice Napolitano ha adottata la legge correzionale. Vale questa la censura degli antichi popoli? Per ben giudicarne fa mestieri rammentare prima quale fosse stata l'autorità de' Censori

Nelle memorie degli Egizj, e de' Toscani rinvengonsi luminose tracce di un Magistrato, che vegliava sulla purità de' costumi. In Atene l'Areopago esercitava tutto il potere della pubblica repressione de'vizii ; ma in Roma meglio che altrove questa istituzione ebbe forme, e regolamenti stabili, e bene intesi.

La censura fu creata da Servio Tullio. Questo saggio Re tali pose stabilimenti, ed ordini fra quella crescente massa di popolo, che forse a questi istituti più che alla lancia di Romolo debbesi la grandezza dell' impero

Romano. Chiamò alla carica di Censori i primi personaggi della Città. La dignità della persona concilia rispetto alle nuove magistrature. Li cinse di religione, e la censura cominciava, e finiva con solenni sacrifizii agli Dei. Questa venerazione fu conservata anche colle pene. Dopo che Metello Macedonico Censore nel 662. propose al popolo di obbligar tutti a prender moglie, venne in uso d'interrogare ciascun cittadino, che allistavasi nel censo se avesse consorte, colla formola *ex animi tui sententia, tu habes uxorem?* un lepido uomo rispose, che l'avea, ma non *ex animi sententia*: fu creduta reprensibil cosa il dare in giullerie al cospetto di tanto grave Magistrato e fu punito: ed un altro, che preso da noja si diede a sbadigliare innanzi al Tribunale de'Censori, fu salvo dalla loro austerità, perchè mostrò, che lo sbadiglio era in lui infermità.

Le attribuzioni dei Censori erano due: 1. fare il censo fissando a ciascuno le contribuzioni dovute al tesoro dello Stato: 2. correggerne i vizj, e l'immoralità per serbare la purità dei costumi.

La prima pena della censura, era la

degradazione, per la quale i Senatori censurati venivano obbliati nel nuovo ruolo Senatorio, che formavasi da Censori: così Fabrizio fece di Cornelio Rufino, abbenchè due volte Console, Dittatore, e trionfatore, perchè lussosamente usava di un vasellame di argento di dieci libre. Ai cavalieri ordinavasi rendere il cavallo pubblico, cancellandoli così dall'ordine equestre; tutti gli altri del popolo o erano cassati dalla onorata tribù della campagna, e passati nelle quattro della città, che contenevano i liberti, e la plebaglia; o erano notati nel numero dei *Ceriti*. La seconda pena della censura era l'ignominia, ma tale che non imprimeva macchia. La censura corrigeva, non infamava; aveasi in mira pungere, non isvilire i cittadini. Tito Vespasiano edile non pose cura a tener nette le strade: il Censore fece sul Campidoglio cosporcargli la toga di fango. Un cavaliere insultava tutti col suo fastoso orgoglio, un Censore fe trargli sangue dalla vena al cospetto di tutti.

Non mai altro popolo sentì tanto queste pene, quanto il Romano. Alcuni prigionieri di Annibale ottennero andare in Roma per trattarvi

il loro riscatto, dato prima il giuramento di ritornare nel campo. Essi usciti dal vallo infinsero aver dimenticata qualche cosa, e vi rientrarono. Arrivati poi in Roma si diedero a credere di avere adempito il dovere del giuramento, e vi restarono. I Censori gli opposero la loro nota censoria, ed essi addivennero così odiosi, e furono tanto sprezzati da tutti, che disperatamente si uccisero. Dopo la battaglia di Canne al primo funesto annunzio la costanza di Roma vacillò, e Lucio Metello fatto capo di molti giovani patrizj, propose un emigrazione fuori Italia, ma l'autorità censoria, che si alzò a degradare Metello ed i seguaci, salvò alla futura gloria un popolo già scoraggiato dalle sventure.

Vegliavano i Censori particolarmente sulla morale decenza. Catone tolse dall'albo del Senato Manlio, perchè avea baciata la moglie innanzi alla famiglia.

Le loro decisioni doveano contenere il fatto creduto degno della censura. Quando Catone degradò Lucio Quinzio Consolare, enunciò l' indegnità commessa, allorchè comandando l'armata delle Gallie fece mozzare il capo d'un prigioniere avanti a se, per sod-

disfare la inumana curiosità della druda seduta al suo fianco.

Queste decisioni potevano essere rivocate dalli stessi Censori, o dai successori, e potevasi dai Censori appellare al popolo: ma se le note censorie erano approvate dal popolo, i censurati addivenivano indegni d'ogni carica per sempre. Confermava la loro ignominia l'ardimento di avere ingiustamente reclamato.

Era necessario, che i Censori fossero uniformi di parere, altrimenti uguali di autorità, l'uno annullava il giudizio dell'altro. Scipione Emiliano scontento di non aver esercitata la censura con quella severità, che avrebbe desiderato per l'opposizione di Mummio suo indolente compagno, diceva, che egli avrebbe fatta qualche cosa, se gli avessero dato un collega, o non glie ne avessero dato alcuno.

Questa raffrenazione del poter dei Censori apparve precisamente nell'avventura di Salinatore, e Nerone. Il primo fu accusato innanzi al popolo, e fu condannato precisamente per la testimonianza del secondo. Dopo tempo amendue furono creati Consoli, ed il

Senato gl' indusse a riconciliarsi, ed a sacrificare al bene dello Stato la privata animosità. Furono posteriormente creati anche insieme Censori. Erano tutti due cavalieri. Nella rivista dei cavalli, quando arrivò quello di Salinatore, Nerone ordinò che si vendesse, perchè Salinatore era stato condannato dal popolo. Salinatore al suo giro degradò Nerone, perchè prima l'avea calunniato con una falsa testimonianza, e dopo avea simulata con lui una falsa riconciliazione. Nerone irritato viepiù aggiunse alla prima una seconda, e più pungente degradazione, scrivendo il suo nimico fra i tributarii. Salinatore degradò ancora Nerone, e vi accoppiò le 34. Tribù, o perchè l'avevano condannato abbenchè innocente, o perchè l'aveano creato Console, e Censore, abbenchè reo. Nerone era uno di queste tribù. Salinatore gli raddoppiò la contribuzione. L'odio, che tacitamente cova nei cuori umani, non serba modi, se eccitato divampa.

La censura era la guardia della modestia, e dell' integrità dei costumi, e questa contenne per secoli quella immensa popolazione superba di sua fortuna militare, ricca delle spo-

glie di cento provincie, ed agitata dall'ondeggiar delle fazioni, e de'Comizii.

Ma tale è intanto l'andamento delle cose, e tale lo sviluppo de' nostri affetti, che anche i costumi soggiacciono a vicende. Tutte le Nazioni furono nella prima età virtuose, e robuste: nella seconda guerriere, ed addivennero ricche, e potenti; ma penetrando fra esse a poco a poco i vizii, che sieguono sempre le ricchezze, si corruppero. Questo fu l'inevitabile corso dei Medi, dei Persi, degli Egizii, dei Cartaginesi, dei Greci, e de'Romani. Invano questi ultimi presero dagli Etruschi l'arte augurale per tenere i cittadini nella continua dipendenza dai Dei: invano sottoposero al sanguinoso flagello dei padroni i servi, per tenerli sempre tremanti: invano sublimarono la potestà patria, e maritale per contenere i figli, e le mogli nel circolo dei doveri: invano aggiunsero la pubblica accusa, lo stimolo delle immagini fumose, ed in fine la temuta autorità dei Censori. Non ostante questi tanti ligami, la religione dei tempi di Numa, la severità dei costumi dell'età dei Curii, e dei Fabrizii così mancò a poco a poco, che indarno

Catone tentò poi rianimarle coll'esempio, colla voce, e colle pene. La corruzione, che aveano cominciata l'orgoglio delle vittorie, l'avarizia di molti, la povertà della plebe, le immense ricchezze dei grandi, le cabale degli ambiziosi, crescendo in progresso per le fazioni, per lo innumerevole aggregato de'cittadini, e pel commischiamento di varii popoli in Roma, addivenne in fine massima universale, ed infrenabile. La distruzione di Cartagine diede ai Romani l'impero dell'Affrica, ma tolse alle loro legioni quell'emula virtù, che l'avea coronate di trionfi nelle tre pericolose guerre Puniche. La caduta di Antioco aprì loro i tesori, e le delizie dell'Asia, ma distrusse l'operosa forza della pubblica morale. La conquista di tanti regni fece grandi, e potenti le loro cariche; ma i grandi, e potenti Magistrati distrussero gli antichi buoni ordini, e la modesta semplicità degli avi.

Il passaggio dalla temperanza de'costumi alla corruzione è lenta, e quasi impercettibile: ma il corso della corruzione è rapidissimo, e sensibile. I misfatti, le scelleraggini, l'empietà si tengono per mano, ed i pochi onesti ri-

sentono appena l'orrore di un attentato, che debbono fremere all'impudenza d'un secondo misfatto.

Entrata in Roma celatamente la corruzione, s' inoltrò a lenti passi da famiglia in famiglia, dalle Basiliche alle Curie, da queste al Senato, e per mille lati in fine inondò il Foro, ed invase i Comizii. Allora si tolse di viso la maschera, e corse a tutti gli eccessi dell'ambizione, e delle dissolutezze. Catilina congiurò la strage de' buoni, il saccheggio, ed il soqquadro della patria. Clodio eccitò discordie, corruppe i Comizii, e deturpò le cariche che aveva indegnamente ottenute. Mario il primo alzò lo stendardo delle guerre civili sopra un monte di cadaveri, in mezzo ad un campo di sangue. Silla debaccando nell' ira, vi si dissetò. Il vincitore divise le prede, e gli onori fra i suoi seguaci, diede dritto alla scelleranza, ed il più audace, o il maggior reo fu in pregio, ed in trionfo. Cesare nuotò pria nei vizii con Curione, ed Antonio. Fatto poi ambizioso fece battere Bibulo Console, mentre dalla bigoncia aringava al popolo: mandò Vezio a calunniare il Console: violentò, e rubò l'erario pubblico;

portò la guerra ai suoi concittadini: diede l'Egitto a Cleopatra, quasi prezzo di compra voluttà. Per vendicar Pompeo si trucidò Cesare: per vendicar Cesare si mise il fuoco alle case dei congiurati, e si fece a pezzi un'armata Romana a Filippi. Per saziare l'odio, e l'ambizione di Antonio, e di Ottavio fu eseguita la seconda orribile proscrizione.

Mentre che la cupidigia del principato infuriando riempiva di disordine e lutto la città, e le provincie, dall'altro lato cresceva la piena delle lascivie, e del lusso. Pompeo avea alzato un teatro di cristallo; gli attori vestivano paludamenti di porpora; le donne coprivansi di gemme; le cene prolungavansi ai raggi del secondo sole; le pompe dei Batilli, e delle cortiggiane erano splendidissime. Non più onore, nè verecondia: i Lupercali, i Baccanali, le orgie notturne della Dea Bona, prepararono quell'ignominioso grado di corruttela che Livia portò al colmo, quando cinta dalle più nobili matrone, e leggiadre giovinette assunse la presidenza della Corte di Amore, decidendo sui raffreddamenti o abbandoni degli amanti, punendo le fanciulle ree di ritrosia,

o di crudeltà; conciliando gli sdegni, e le gelosie, e spargendo premii, e lodi sulle avvenenti e facili, non che sulle pietose ambasciatrici, calcolate prima le gravi aringhe delle Antonie, e delle Ortenzie, che tutte dispiegavano la eloquenza de' padri. Augusto intanto mandava in giro per le case de' Patrizii le sue sedie gestatorie, per farsi portare quelle fanciulle, che amasse meglio onorare de'suoi congressi.

Or questa orribile depravazione non fu che l'opera di circa cinquanta anni. In così corto tempo si rotolò precipitosamente in tutte le variate specie di nequizia. Ciascun giorno ne produceva una nuova, e prestamente si giunse a tale, che furono dati nomi di virtù agli stessi vizii.

P. Clodio Tribuno della Plebe propose allora ed ottenne, che si approvasse la legge, la quale obbligava i Censori di praticare quasi le stesse formole dei giudizii ordinarii. Egli volle atterrare un' autorità, che lo spaventava. Metello Scipione fece cassar questa legge, ma la censura non era più di stagione. Dione osserva, che la corruzione era generale. Nel Senato, e fra i cavalieri sedeva-

no tanti indegni, che l' intraprenderne la riforma era un incontrare l'opposizione e l'inimicizia di quasi tutti. Cesare non pertanto credendo la censura pericolosa in mano di altri, ne richiamò a se l'autorità, e s' intitolò *Prefetto dei costumi.* Augusto la ricusò, ma modestamente accettò la commissione della riforma de'costumi e delle leggi. Con questo carattere ei fece tre volte il censo del Senato, e de'cavalieri; e sebbene nel 731 facesse creare Censori L. Munuzio Planco, e Paolo Emilio Lepido, egli pure ne ritenne tutte le attribuzioni, e da quel momento restò di questa carica il solo titolo. Il Senato si fece animo di rassegnare a Tiberio, che il lusso era eccessivo, e che sarebbe stata utile cosa rimettere l' autorità censoria, ma Tiberio rispose » Che la severità della censura non con» veniva affatto ai tempi, e che s' incarica» va egli stesso di correggere l' irregolarità » dei costumi.

Posteriormente Claudio, e Vespasiano ripresero il nome, e le funzioni di Censore, ma non fu mai rinnovato questo esempio, e

sebbene se ne fosse fatta parola a' tempi di Trajano, e di Decio, pure ne cessò ogni ricordanza, imperando Giustiniano.

Ecco l' istoria della censura Romana in tutto il suo corso. Vediamo ora se sarebbe stato miglior consiglio rinnovellarne presso noi l'autorità, o se fu più saggio provvedimento istituire un tribunale di Correzione.

La censura fu un argine alla depravazione de'costumi, ma come ogni argine è bastevole alla poca aequa della state, ed è debile alla impetuosa piena di primavera, così la censura fu efficacissima quando una onesta austerità regolava il Foro, e la Curia, e fu nulla alla grande inondazione de'vizii. Fu in Roma operosa, e potente ai tempi de' Metelli, e de' Manlii, fu frale, e vana ai tempi di Clodio, e di M. Antonio.

Fu utile la censura in tutto il lungo tempo nel quale le donne non si avvidero, che vi erano aliti di uomini che non putivano, e che gli uomini contarono per delitto il mancar di fede. Qual pro ne trasse Roma, quando

le patrizie per abbandonarsi a libere, e sfrenate dissolutezze presero ad ascriversi nelle liste delle donne sceniche, e gli uomini non ebbero alle loro azioni altro oggetto, che il potere, o il denaro (1), quando anche fosse costato un periglio, o un' infamia?

La nostra età è molto allontanata da quella de' puri costumi; e la povertà e la ricchezza, la lascivia ed il lusso, l'ambizione e l'ozio, l'esempio e l'uso han di molto cangiata la pubblica morale. Un Censore sarebbe un titolo, e non un Magistrato. Noi non manchiamo di ottimi Censori Religiosi. Molte corporazioni hanno anche un Censore; ma dall'esercizio delle loro funzioni (non giova dissimularlo) noi non guadagniamo che l'amara dimostrazione di essere molto corrotti.

Nè sarebbe sano consiglio accrescere la potestà del Censore nella speranza di augumentarne l'efficacia. Un Magistrato, che esercitasse un assoluto potere sulla fortuna pubblica, e privata dell' intera nazione, dividerebbe l'autorità del Monarca. I Prefetti

(1) *O cives, cives, quaerenda pecunia primum est.*

Horat. Epist. lib. 1. epist. 1.

del Pretorio, i Gran Maestri del palazzo furono non di rado fatali ai Signori di Roma, e di Parigi. I grandi poteri non debbono distaccarsi dal trono.

Un rigido Censore potrebbe farsi animo di cancellare dal novero de'Magistrati i nomi de'grandi, e de'piccoli uffiziali, che il Re scegliesse al reggimento delle sue provincie: potrebbe degradare i Baroni chiamati alle illustri cariche della Corte. E quali disordini non potrebbe apportare sulla reputazione delle famiglie un austero Censore? I Catoni non sono giovevoli nè a tutti gli Stati, nè a tutte l'età.

I prodigj della censura di Roma originavano dalle forze cospiranti della potestà patria, conjugale, ed *erile*. I padri, i mariti, i padroni erano i primi a contenere colla voce, coll'esempio, e con i castighi i figli, le mogli, i servi. Ora i nuovi costumi han quasi distrutte le due prime potestà, la terza è stata abolita da secoli, e quindi mancherebbero alla censura tutte le opere ausiliatrici.

Potrebbe forse darle una qualche vigoria la pubblica opinione, che le conciliasse

rispetto, ed ubbidienza; ma questa pubblica opinione è il sentimento de'virtuosi, che si diffonde e ritiene presso gli onesti: e come ottenerla in tempi nei quali l'universale reputa, rusticità la modestia, villana indiscrezione l'aprir gli occhi sui passi della propria famiglia, stupidità il mancar di guadagno per serbar fede, viltà il non far vendetta di ogni parola ingiuriosa? Farebbe mestieri disingannar prima, e disvezzar gli animi da queste stolte opinioni, e farvi poi germogliare le sagge e virtuose. Ma quanto tempo abbisognerebbe a tant'uopo?

In uno degli Stati d'Italia fu adottata per pena la gogna, e questa era una pena infamante; ma pur videsi che i rei, e gli spettatori ne erano così poco tocchi, che gli uni indolenti, e gli altri senza commozione passavano quella ora parlando fra loro o di faccende piacevoli, o estranee? Cosa sperare dalla censura presso questo popolo?

Le Monarchie posero alla guardia dei costumi l'onore, e delle violazioni di questo fecero Censore ogni cittadino. Ciascuno temè il giudizio dell'altro, e tutti presero ad aver caro, ed a difendere l'onore della persona e della fa-

miglia. Ma la depravazione arrivata, l'onore perdè il suo potere, e gli uomini si abituarono a destramente eluderlo. L'onore non sarebbe più la potente arma del Censore. L'onore ha sede, e signoreggia ne'cuori onesti. Chi già non ne sente la voce, non ne cura la pena.

Sono due cose ben diverse il creare i costumi, ed il conservarli. È facil cosa far prosperare le virtù fra quei popoli, che già le praticano, com'è facile alimentare i fiori in quelle terre, che sono piene de' loro semi. Ma è difficilissimo crearli in una nazione già corrotta dai vizii, come è moltissimo difficile far nascere fiori nell'arena, o sulla creta. Unite un popolo nuovo, create in mezzo ad esso un Censore, e la sua voce conserverà le virtù per lunghi anni. Alzate cento sedie censorie in una città già inviziata, ed il mal costume le rovescerà tutte al primo giorno. Così Pericle in Atene, e Clodio in Roma col voto del popolo corrotto annullarono quella censura, che aveva educati gli Aristidi, ed i Fabrizj.

Non potendo quindi la censura degli antichi popoli aver luogo nelle Monarchie, ed

essendo altronde forza prender cura della pubblica morale, non restava che il Magistrato di correzione, che potesse valere a migliorarla. Nella scala de'mezzi repressivi de' vizii dall'ammonizione si passa alla rampogna: da questa alla pena, e la pena fu scelta. Questa intanto non è accompagnata da alcuna macchia; non oltrepassa la prigionia, la quale è sempre circoscritta a brevi durate. Gli sregolamenti della vita, le ingiurie, le piccole frodi, le dannose negligenze, le disaccortezze, tutte le colpe sono poste a correzione, ed il giudice ha dalla legge una considerevole latitudine, perchè ne slarghi, o restringa la pena.

Un correttore permanente, che veglia su tutti, e che rinnova ad ogni giorno le punizioni e le ammende, sarà il più valido freno. L'agricoltore d'un campo selvaggio, se instancabilmente svelle l'erbe nocive, innesta le piante, e tronca i rami lussureggianti, il vedrà dopo tempo se non perfettamente ferace, non selvatico almeno. La correzione penale non produce virtù, ma ritiene sicuramente il libero sbocco dei vizii, ed i loro eccessi.

Bisogna confessare intanto, che se questa correzione colpirà in sul principio i dissoluti, ed il timor della sua pena conterrà gli audaci, a poco a poco andrà anche essa perdendo di forza: l'austerità de'giudici verrà illanguidendosi, e gli sventati riprenderanno ardire. In fine una legislazione, la quale non disponga che pene, finirà con non aver fatti, che condannati. Sarebbe quindi desiderabile che mentre da un lato il giudice punisca le turpi azioni, dall'altro cominci quella pubblica educazione, che sola può formare onesti uomini. No, noi non voliamo all'età de'Persi, o degli Spartani. Quelle educazioni non possono essere per noi, che una nuda ricordanza: noi brameremmo una educazione di esempii.

Questa sarebbe il fonte della morale del popolo, ma bisogna formare i padri di famiglia, che sono naturalmente i primi educatori. È nel seno delle famiglie, che i giovanetti bevono le prime idee del giusto, e dell' onesto; è in esse che si sviluppano i primi sentimenti dell'onore, e della religione. I pubblici funzionarii, i sacerdoti del culto, i Grandi, i ricchi, sono i secondi educatori. Un giovine licenzioso arrossirebbe de'suoi pra-

vi costumi innanzi all'uomo di virtù. Il dissoluto Palemone gettava vergognoso la sua corona di rose al cospetto di Senocrate. Colui, che alzerà sulla piazza un tempio all'onore, ed alternerà fra i premii ai buoni, e le pene ai tristi, quello avrà preparata alla successiva generazione la purità de' costumi, e l'eroismo della virtù. Il primo passo adunque per cominciare la depurazione d'un popolo è il metter sù questi educatori, ma bisogna purificar essi prima.

Or per ottener questo nulla è più potente della legge. Essa non otterrà già, che sotto la sua voce imperiosa risorgano le virtù: queste s' ispirano, non si comandano; ma può ben fulminare il vizio, deprimere la licenza, riformare i costumi. Un Giudice correzionale imparziale, inflessibile come Cassio, che non lasci impunito il più leggiero sviamento de'padri di famiglia, e de'più ricchi cittadini, può obbligarli ad allontanarsi dai vizii. La gioventù ha i suoi occhi su di costoro; il loro esempio gli è sempre di modello.

Ma chi infliggerà questa correzione? Se i Governi scelgono buoni Giudici per punire

i delinquenti, debbono prescegliere gli ottimi per deprimere i viziosi. Rileverà poco se qualche vittima sfugga alla scure della giustizia : è di grave conseguenza se resta impunito un vizioso. La guerra al reo costume debb'esser fatta instancabilmente, ad ogni giorno, in ogni luogo, sopra ogni persona, in qualunque stato : debbe cacciarsi dovunque si rifugga. Ripullulerà sempre l'erba nocevole, se non si sradicherà perfettamente.

Il Giudice correzionale esser debbe l'uomo probo, che la costante pubblica opinione venera, e circonda. Mal punirebbe i vizii colui, che non ne fosse puro. Farebbe odio, e disprezzo chi uscendo lordo dal *Lupanare*, sen gisse a seder giudice degli attentati al pudore : esclamerebbe ognuno —

Clodius accusat maechos, Catilina Cetegum!

Inoltre questa correzione non dovrebbe esser lieve, come la ignominia della censura Romana, ma ne anche dovrebbe slargare molto le sue pene. Una detenzione per anni distrugge la fortuna d'un artiere, ed irrita un proprietario. Potrebbesi assegnare ai Giudici cor-

rezionali la sola conoscenza de'fatti che offendono i costumi, che la legge leggermente punisce, e lasciare ai Giudici penali tutti gli altri reati ai quali è prescritta una lunga prigionia. Nè questa divisione altererebbe i precetti del Codice, poichè i reati di Stato, di violenza, di falsità, di adulterio, di furto abbenchè fossero molto diminuiti di atrocità per le circostanze, che l'accompagnano, pure non lasciano mai d'essere reati; ed i reati si puniscono, non si correggono, come i vizii si correggono, non si puniscono.

Finalmente nel momento che il magistrato facesse la guerra ai vizii, e l'esempio preparasse i cuori alle virtù, dovrebbe il Governo mettere in opera la vigorosa forza dell'onore. Se questo accenda di suo sacro fuoco il cuore di un uomo non evvi nè barriera che non sormonti, nè ostacolo che non vinca. Fu l'onore, che formò gli Eroi, che fondò gl'imperi, che difese le Termopile, che alzò il colosso Romano: l'onore produsse l'età de'cavalieri di Palestina, che fecero rinascere in Europa la cortesia, il valore, la generosità, la buona fede. L'onore finalmente come è il potente distruttore dei vizj, così è l'autor

primo di tutte le virtù. Conchiudiamo. Ad operare una riforma di costumi la censura Romana sarebbe inefficace: l'uomo corrotto non ne sentirebbe il pungolo. La correzione penale, e la pubblica educazione di esempj potrebbero solo frenar la presente depravazione, e preparare una età migliore ai nipoti.

NOTA III.

Sulla Polizia antica e moderna.

Il Magistrato, che col vocabolo francese *Police* è già istallato presso tutt' i Governi di Europa, non è nuovo. Si sono solamente riunite in esso quelle varie attribuzioni, che gli antichi tenevan divise fra molti pubblici uffiziali.

Mosè dipartì le sue turbe numerose in Tribù, e compose queste di mille famiglie l'una. Fra esse scelse i Preposti, e sottopose tutti a 70 seniori. Pubblicò molti provvedimenti sulla nettezza del campo, sul censimento di tutto il popolo, sui costumi, sui pesi e le misure, sui pegni, sui lavori, sulla pubblica salute, sull'agricoltura, sulle feste religiose, sui rapporti cogli esteri (1). Egli non creò una Polizia, ma prescrisse molti regolamenti, che ora sono attribuzioni della Polizia.

In Atene uno degli Arconti prendeva cura del buon ordine della città, e chiama-

(1) *Exod. Deutor.*

vasi Poliarca. Ma a questo erano aggiunti per ogni quartiere della Città un Ispettore delle cose religiose, uno della pubblica decenza, uno delle vesti, ed ornati femminili, uno delle feste, e degli spettacoli, uno del tranquillo stato della Città, uno dei commestibili, dei mercati, e del commercio, ed uno dei pesi e misure. L'Areopago intiero poi vegliava su i costumi (1). Questa tanta suddivisione d' incarichi presso gli Ateniesi dipendeva dal credere, che cumulandosi molti poteri in un solo magistrato abbisognava temere, che non abusasse di tutti.

I Romani ebbero il Governatore della città (2), i Prefetti dell'annona (3), gli Edili delle strade (4), gl'Incaricati ad estinguere gl'incendii (5); e molti altri magistrati, che concorrevano colle loro attribuzioni alla magnificenza della città, ed alla tranquillità de' cittadini.

---

(1) *Sigonius de Repub. Athenien. Gronovius Tom. V.*

(2) *Praefectus urbis.*

(3) *Ædiles cereales.*

(4) *Ædiles viarum.*

(5) *Ædiles incendior. extinguend.*

Augusto fu il primo che pose le fondamenta d'una regolare Polizia, e' diede il primo modello a quella, che ora abbiamo. Divise egli quell' immensa città in 14 Rioni, ed ogni rione in 424. vichi. Ogni vico ebbe un *vicomaestro*. Ogni rione dieci *Denunciatori*, e degli *Stazionarii*, che guardavano posti fissi della città per accorrere dovunque facesse uopo. Andavano poi in ronda per le strade i Triumviri notturni avendo ai loro ordini mezza coorte in ogni rione. Erano magistrati armati i Triumviri, e gli Stazionarii sotto il comando di un *Prefetto de'vigili* : ed erano primi uffiziali giudiziarii i vicomaestri, ed i denunciatori. Tutti dipendevano dal prefetto della città, questi da Augusto.

Furono tutti questi destinati alla repressione dei rei : e per verità quattro milioni di abitanti (1) esigevano somma vigilanza, e braccia molte.

---

(1) *Secondo il monumento di Ancira il censimento che esegui Augusto nell'anno 745. dalla fondazione di Roma ebbe il numero di 4163000. cittadini.*

L' istesso Ottaviano aggiunse in ogni rione un *curatore della città*, un *prefetto dell'annona*, un curatore degli aquedotti, un secondo pel letto del Tevere, un terzo per le cloache, un quarto per le statue, ed un quinto per la nettezza delle strade (1).

In Napoli fu Carlo I. d'Angiò che stabilì una specie di polizia che vi tenesse buon ordine. Egli divise la cittadinanza in nobili ed ignobili, assegnò ai primi cinque sedili, Nilo, Capuana, Montagna, Porto, Portanova, ed ai secondi la piazza della Selleria. I capi del popolo si univano nel chiostro di S. Agostino la Zecca; gli eletti dei nobili in S. Lorenzo.

La città fu divisa in 29. *ottine*, ed ogni strada era rappresentata da otto popolari: fra questi il Re sceglieva un *Capitano di strada*: da ogni ottina eligevasi fra le mastranze un *Capodieci*; e questi era il mastrodatti del capitano.

I nobili radunati ai loro sedili nominavano cinque Eletti. I 29. Capitani con 10-

---

(1) *Praefectus rerum nitentium.*

consultori, e 58. procuratori sceglievano sei proprietarii, ed il Re creava fra questi l'eletto del popolo. I cinque *Eletti* nobili, e l'*Eletto* del popolo formavano il corpo della Città di Napoli; e costoro sopraintendevano all'annona, ai pesi, alle misure, al mercato alla conservazione degli edificii, alle strade, alla pubblica salute, ed a molti altri oggetti risguardanti il ben vivere dei cittadini.

Ne'tempi posteriori vi si aggiunse la vigilanza sugl'immorali, e su i rei, e questa fu affidata ad uno de'più assennati patrizii. Costui faceva eseguire i primi atti giudiziarii, arrestava i rei, e li rimetteva alla G. C. della Vicaria per la pena di cui era capo, e *Reggente*. Ma sua più nobil cura era la prevenzione de'delitti, quindi disponendo di una forza intieramente a se addetta, vegliava su gli oziosi e vagabondi, sui ladri sospetti; sulle asportazioni di armi, sui *Lupanari*, sulle prigioni, sugli stranieri. In somma su tutte le persone, dalle quali poteva temersi un misfatto.

Questo sistema fu immutato dal Re Ferdinando IV. nel 1772. colla famosa prammatica in 35. articoli. Fu allora divisa la città in 12. quartieri, e fu posto al reggimento di

ciascuno un Giudice della G. C. della Vicaria Criminale, il quale abitando nel quartiere aveva alla sua dipendenza scrivani, capitani di giustizia, birri, capitani di strada, e capodieci. Or questo Giudice teneva la potestà di rappaciare gli offesi, di correggere i piccoli rei, di prendere le prime indagini dei delitti, di vegliare sui locandieri, bettolieri, sulle meretrici, e di arrestare i malfattori.

Sopra tutti governava la Città il Reggente, il quale ricevendo i giornalieri rapporti di tutti i Giudici de' quartieri vedeva, e disponeva quello che gli sembrasse migliore. Restò intanto al corpo della Città il provvedere alle strade, agli edificii, all'annona. Questa polizia a molti riguardi fu l'istessa di quella di Augusto.

Ma finalmente ai 10. Novembre 1798. dall'istesso Re fu creato *il Magistrato di Polizia*, il quale seguendo la divisione della Città in 12. quartieri, fu composto da 12. Giudici togati, da 36. Ispettori, e da 72. subispettori tutti sotto la presidenza d'un Direttore Generale. Ciascun quartiere avea un Commissario, tre Ispettori, e sei subispettori, e tutti, assistiti da subalterni e commessi.

miravano al pubblico buon ordine. Pacieri delle piccole discordie, datori di pene economiche, vegliavano sugli oziosi, sui vagabondi, sul pubblico corso, accorrevano agl'incendii, aveano occhio sul libertinaggio delle meretrici, tenevan guardia delle prigioni, giravano la notte, in somma o erano sempre attenti a prevenire i reati, o nati appena, curavano di farne arrestare i rei, scrivendo le prove generiche, ed aprendo le prime tracce contro i colpevoli.

Essendosi coll'esperimento conosciuta l'utilità di questo Magistrato si venne di giorno in giorno accrescendo la sua autorità, e le sue attribuzioni con qualche cangiamento. Oggidì ogni quartiere della Città ha più Ispettori, ed un Commessario; quelli fanno guardia per giro, il Commessario ad ogni giorno, e ad ogni giorno gl' Ispettori riferiscono i nuovi accidenti al Commessario, questi al Prefetto, ed il Prefetto al Segretario di Stato Ministro della Polizia Generale del Regno. Tutti questi impiegati hanno attribuzioni, ma così ligate e dipendenti dall'autorità maggiore, che il Ministro, che dall'alto tutto vede, e conosce è il solo che l'anima e muove. Una

autorità cui è oggetto il pubblico buon ordine, debbe avere di necessità l'arbitrio, e l'economia dei provvedimenti. Or questa facoltà è meglio essere presso di un solo; che date a molti si andrebbe facilmente all'abuso, o alla collisione.

Il Codice ha conceduta alla Polizia una giurisdizione, ed il Prefetto, pubblicando le sue *ordinanze*, punisce i contravventori con multe, e con detenzione non oltre il mese.

Ecco la saggia divisione de'poteri presso il nostro Codice. La Polizia invigila perchè i reati non accadano; ma se nullamanco saranno commessi, allora se lievi ne pronuncierà la pena il Giudice di Correzione, se gravi ne profferirà condanna la G.C. Criminale. Ma fra questi Magistrati quale sarà più giovevole ai popoli, quello che punisce i reati, o quello che li previene? Un'ottima Polizia scema per metà i reati di un popolo.

CAPITOLO III.

De' reati contro il rispetto dovuto alla Religione.

La pubblica morale che detta, e fa ubbidire alle leggi, formasi dalla Religione. Quelle turbe di facinorosi, che seguirono Romolo ne' ratti, e nelle rappresaglie sopra i vicini, deposero la guerriera fierezza, sentirono che aveano doveri, e ne riconobbero la forza dal momento che Numa Re, e Sommo Sacerdote alzò in mezzo ad essi tempii ed are, ed a nome di Giove loro apprese a riconoscerne l'onnipotenza, adorarne i provvidi beneficii, e ad offrirgli riconoscenti olocausti; e fu allora che la privata, e la pubblica fede addivennero sacre; che gli scambievoli diritti furono rispettati, e che ciascuno prese a menar vita onesta per esser salvo dopo morte dagli orrori del Tartaro.

La Religione intanto consiste nella credenza di un Dio, che creatore della natura, e dell'uomo, tutto regge, e governa; e nel

culto, e ne' sacri misteri rivelati, o stabiliti dalla Chiesa.

Se taluno o per poca, o per rea filosofia nutrisca esecrabili errori sulla religione, ne sarà giudice Iddio, che solo chiaro legge nelle latebre della mente dell'uomo; ma se profanatore ad empio oggetto ne insulta, o ne disturba il culto, ne prende allora pena l'autorità del Governo.

La nostra religione pura, santa, rivelata è superiore agli addentamenti degl' increduli; ma può un sacrilego stolto con atti temerarii, e violenti oltraggiarne i sacri riti, violare la santità del tempio, e mettere in orrore il popolo. A questo misfatto debbesi indubitatamente una pena.

L'uomo nelle felicità alza gli occhi al suo Dio, e ne esalta, e benedice il favore. Ne'suoi mali forma voti al suo Dio, ed implorando la sua alta pietà raddolcisce il suo affanno. Questo Dio è il centro dei pensieri, e delle speranze degli uomini; ed essi quindi, esecrando le sacrileghe abominazioni sono insurti talvolta furiosamente e ne han fatta strepitosa, ed atroce vendetta. I Cafiensi si alzarono in tumulto, e la-

spidarono i giovinetti che trascinavano la statua di Diana con una fune ravvolta al collo; ed i Tarsii si mossero furiosamente contro Teagene abbenchè impubere per aver portata a casa la statua vecchia d'un Dio che era nel Foro. È quindi degno d'un giusto, e saggio Governo, che simili misfatti si puniscano subito, e severamente. Inoltre chi riterrà quelle mani empie, se arrivarono irrispettose anche sulle are? Ma debbesi distinguere l'indiscrezione dalla malizia, la leggerezza dal proponimento, la nequizia in somma dalla stoltezza del reo. Colui *che per l'empio fine di far onta alla Religione Cattolica Apostolica Romana* (1) incendia, o distrugge un tempio consacrato; incendia, disperge, o distrugge il *corpo Santissimo di Gesù Cristo*, è un uomo nefando, e la legge il colpisce di morte. Nel primo caso aggiunge il primo grado di pubblico esempio, nel secondo il laccio sulle forche, ed il quarto grado di pubblico esempio (2). Colui poi,

(1) *Art.* 92. *C. P.*
(2) *Art.* 93. *C. P.*

che con animo profano disturberà violentemente i divini misteri, subirà il primo, o il secondo grado de'ferri (1); ma se commettendo questo misfatto, darà ferita punibile criminalmente ad un de'Sacerdoti, avrassi la pena d'un grado maggiore e nel massimo; se l'uccida, morte (2). Chi calpesti, o distrugga, o percuota i vasi sacri, o le sacre immagini entro i tempii, o ne'vestiboli sarà punito col secondo al terzo grado de'ferri (3). Un attacco così aperto, e diretto alle sacre cose presuppone nel reo una insolente nequizia, ed è ben giusto che la legge gli faccia patir pena condegna.

Se intanto non per questa irreligiosa malvagia idea, ma per voglia solo di furto altri porti via *da' tempii*, *vasi*, o *supellettili consagrate al culto divino*, o *involerà l'ostensorio*, *la sacra pisside colle ostie consagrate*, *che disperderà*, o *recherà seco*, sarà pel primo misfatto punito col secondo

(1) *Art.* 94. *cod. pen.*
(2) *Art.* 96. *Cod. pen.*

grado dei ferri escluso il minimo (1): pel secondo coll'ergastolo.

Sullo stesso principio sarà sottoposta ad una pubblica riprensione, ed interdetto per uno, o due anni dalla carica, o professione chi insegnando, predicando, o per qualunque modo aringando in luoghi pubblici mandi fuori la bocca senza *empio fine, e dolo alcuno*, proposizioni contrarie alla religione cattolica (2).

Sembrerà forse che non avrebbe colpa costui, poichè se i suoi detti saranno irreligiosi, il suo cuore sarà puro. Un dappoco non dovrebbe che esser deriso, e sprezzato; ma si avverta che la sua audacia cacciandosi a far da maestro, o da oratore, mentre tutto ignora, o mal sa, è una non lieve colpa; e che l'alzarsi idiota a parlar di religione è colpa maggiore. La plebe può beverne gli errori o prenderne scandalo, e ravvolgere nell' istesso redicolo le cose sacre, e gli sciocchi dicitori. La pena infine è salutare; rampo-

(1) *Art.* 67. 99. *Cod. pen.*
(2) *Art.* 100. *Cod. pen.*

gnato questi di sua stoltezza, si occuperà nella durata della sua interdizione ad apprendere come non più meritarla nell'avvenire.

Ma se egli avesse l'*empio fine* di distruggere, o alterare i dogmi della religione uscirà in perpetuo esilio dal regno (1).

È tranquillo il sonno di chi dorme sulla religione degli avi: ne perturba la pace chi tenta spargerla di dubbii. Si aggiunga che le vive disputazioni religiose rovesciarono gli Stati, ed inferocirono i popoli. Le furie di Munster, la lega di Smalkald, la confessione di Augusta sono di tanta funesta ricordanza alla Germania, quanto la Roccella, e la notte di S. Bartolomeo alla Francia. Inghilterra rammenta e molte, ed illustri vittime, ed Italia mostra ancora le valli delle Alpi sparse di teschi, e di ossami.

Questi spaventevoli esempii esigevano imperiosamente la legge, la quale prescrive che vada ad asportare altrove le sue bestemmie, chi non è contento del nostro culto.

La teorica del nostro Codice è che ne'

(1) *Art.* 100. *Cod. pen.*

misfatti di religione debbasi calcolar la ragione che mosse il delinquente ; l'animo irrispettoso, la stolta voglia d' insultar la Divinità , ed i suoi altari , o il desio del furto ? Ogni altro fallo, oltre gli enunciati , il quale manchi di questo preciso disegno sarà aggravato dalle circostanze del tempio , o del sacerdozio , ma non sarà mai reato contro la religione (1).

La bestemmia è un'empia esecrazione del nome di Dio , o de'Santi. La legge ne punisce due specie 1. quella profferita in Chiesa , ed in atto di sacre , o pubbliche funzioni. 2. quella pronunciata in pubblico luogo. A quella infligge il terzo grado di prigionia ; a questa il primo , o il confino (2).

Le parole che costituiscono la bestemmia sono varie presso gli stranieri. Tra noi o sono voci obbrobriose ed oscene dirette follemen-

---

(1) *Art. 103. Cod. pen.*

(2) (*Art. 101. Cod. pen.*).

L'ultima legge de'7. Maggio 1821. ha prescritta la pena di sette anni di ferri al bestemmiatore in luogo pubblico.

te contro Dio, ed i Santi, o sono comprese nel *mal si abbia* che nel nostro dialetto val *mannaggia*. Puossi anche dichiarar bestemmia ogni altro modo di dire, purchè costituisca un'empia esecrazione. E pare, che la legge abbiale data una diffinizione latissima in odio dello stolto abuso che fanne specialmente il popolaccio.

Avviene pur talvolta, che degli uomini insolenti e licenziosi turbino o offendano, o impediscano il libero, tranquillo culto nelle Chiese, e nei luoghi pubblici, ma con semplici atti scandalosi. Il luogo, la divota adunanza, le pietose preci, tutto dovrebbe imporre a quei spiriti leggieri, che ardimentosi portano la loro indecenza fin tra l'are e Dio. Ma se non sanno rattenerli così sacri oggetti, fa uopo insegnargli, che esiste anche una legge, che li punisce col primo, o col secondo grado di prigionia (1). Nel momento che s'invoca, e si adora l'Altissimo, tutto debbe corrispondere alla santità dell'atto. Se non si sente quell'interna riverenza, che occupa i

(1) *Art.* 302. *Cod. pen.*

cuori di tutti i buoni cristiani nell'esercizio del culto, perchè mischiarvisi a turbarlo?

Anche quì la legge non definisce l'azione che mette a pena; ma esige solo che sia *scandalosa*, e che apporti turbamento, impedimento, o offesa al culto.

Debbono del pari venerarsi i Sacerdoti nell'atto delle loro sacre funzioni, e chi per reo affetto in quell'istante gli offenda avrassi un grado di pena maggior dell'ordinaria (1). Inoltre ogni altro fatto reo non espresso dalla legge, purchè sia commesso nelle Chiese, e nel momento dei sacri riti non potrà mai trattarsi col minimo del grado (2).

Il luogo ove la prima volta l'uomo riconoscente alzò una zolla sull'altra, e sopra di esse offrì all'Onnipotente le primizie del campo o della gregge, addivenne sacro, e gli Angeli il presero in guardia. Presso gli Ebrei era vietato agl' impuri l'approssimarsi al Tabernacolo: Oza n'ebbe morte. I boschetti, i

---

(1) *Art.* 103. *Cod. pen.*

(2) *Art.* 104. *Cod. pen.*

fonti sacri ai Dei erano intemerati. Chi ne avesse svelto un ramo, o ne avesse turbata la limpidezza era sacrilego. Brenno, e tutta la sua armata furono nella polve ravvolti, e morti, perchè osarono penetrar profanatori nel tempio di Delfo. Quinto Cepione Console saccheggiò i tempii di Tolosa, ed esso e le sue legioni furono oppressi da tanti mali, che fu di poi adagio pei grandi sventurati, *habeas ne aurum Tolosanum?* Tutti i popoli, ed in tutte l'età tennero a grave misfatto l'irrispetto all'are, ed ai tempii de'loro falsi, ed osceni Dei; gli estimaremo di meno noi, che vi adoriamo un Dio vero?

N O T A I.

Sui misfatti, che violano la religione.

Maravigliando i primi uomini le bellezze de'Cieli, e la gioconda varietà della terra, sentirono l'esistenza d'un Nume, e n'adorarono l'onnipossenza. Non tardarono ad offrir preci, e voti al gran Dio del fulmine, e delle procelle; ed a poco, a poco inventarono i sacrifizii e le vittime, il sacerdozio ed i vasi sacri, i tempii ed il culto. Natura ne avea scritto nei cuori di tutti il dovere, e le rinascenti sventure aveano indicato all'uomo, che ai suoi mali è un gran rifugio la religione.

Surte finalmente le Nazioni, ed i Governi regolari fu la religione il primo scopo de'legislatori, la prima cura de'Magistrati.

Delle leggi di Trittolemo, uno de'più antichi legislatori di Grecia, non ne restarono col tempo, che tre sole.

Deos fructibus colere
Parentes honorare
Animalia non edere.

Queste esprimevano religione, e morale, e queste ripetute da padre a figlio passarono inalterate alle successive generazioni.

Non fu intanto mai vero che appo i Greci, ed i Latini non fossero esistite leggi circa la religione. Il Politeismo (dicesi) lasciava a ciascuno la scelta de'suoi Iddii, e ciascuno gli adorava con quei sacrifizj, che meglio potesse. Le due seguenti leggi appalesano il contrario.

La prima è di Dracone presso Porfirio *Lex est Atticam habitantibus perpetua et sempiterna, Deos colendos, atque heroas indigenas publice secundum patrias leges; privatim bonis verbis, primitiis frugum annuisque libis.*

La seconda è delle XII. tavole. *Separatim nemo habessit Deos, neve novos, neve advenas, nisi publice adscitos, privatim colunto*, Amendue queste leggi mostrano, che il Governo imponeva, e regolava il pubblico culto.

Ne è pure chiara pruova quella divisione de'Collegii Sacerdotali e le varie attribuzioni ad essi accordate; quell'inviolabile asi-

lo conceduto ai supplicanti, (1) quella riverenzia, che si esigeva per i tempii (2) quel rispetto ai giorni santi (3).

I Giudizii di Anassagora, di Protagora, non che quelli di Socrate, e di Alcibiade agiraronsi tutti sulla violazione, o profanazione della religione patria. L'autorità del Collegio de'Pontefici, che or per delegazione

(1) *Supplices inviolabiles sunto* (*Demost. contra Neram*).

Sed et major asperitas dominorum ejusdem Principis constitutione coercetur. Nam Antonius Consultus a quibusdam Praesidibus provinciarum de his servis, qui ad aedem sacram, vel ad statuam Principum confugiunt, praecipit, ut, si intollerabilis videatur saevitia dominorum, rogent servos suos bonis conditionibus vendere (*Inst. tit. de his qui sui, vel alienis juri sunt.*

(2) *Persius Satyr. I.*

» *Heic, inquis, veto quisquam fait oletum.*

» *Pinge duos angues: pueri, sacer est locus, extra mineite.*

(3) *Nemini misteriorum diebus momum injicito* (*Demosth. contra Meidiam*).

Imperator Constantinus Augustus Helpidio sicut indignissimum videbatur diem solis venerationis suae celebrem altarcantibus jurgiis, et mexiis partium, contentionibus occupari (*Cod. Theod. de feriis. Lib. 1.*

del Senato (1) or per propria giurisdizione giudicava delle quistioni religiose conferma quest a idea (2).

La legislazione Italica ai tempi dei civilizzati istruitissimi Etruschi comprendeva moltissime leggi, che menavano gli uomini alla Religione; e poichè non può un popolo esser felice senza costumi; ed i costumi non si formano e conservano, che per mezzo della Religione, così questi avveduti creavano leggi, ch'eran sempre d'accordo con entrambi, anzi prendevano dalla religione i costumi, e dai costumi le leggi. Gli Etruschi inventarono il *Dio Terminale*. Giove puniva chi l'amovea. La religione garentiva così le proprietà. Da loro adottarono i Romani il *jus feciale*, che regolava la guerra e la pace, mettendola sotto il regime della Religione. Giove faceva perditori gl'ingiusti. Le *leggi connubiali* rendevano sacro quel nodo, che ligando i conjugi formava le basi dell'intiera umana società. Il *dritto dell'asilo* rendeva

---

(1) *Il libro Liturgico di Numa.*

(2) *Orazione di Cic. ad Pontifices.*

sacra la persona dell' infelice, e religioso il soccorrerlo. I tempj, le are, i sacrifizii, i sacerdoti, i dì festivi eran regolati dai costumi cangiati in legge. I tremendi giudizj delle Vestali profanatrici dei riti di Vesta; I *Lari*, Dei presenti nelle case: I Genii, i Fauni, le Ninfe, Numi delle campagne, dei boschi, e dei fonti conservavano gli uomini sempre, e dovunque nella dipendenza delle divinità provveditrici.

In fine quelle leggi *augurali*, che abituavano l'uomo ad invocare Iddio in ogni intraprendimento, eran dettami di religione, che formavano i costumi. Presso costoro la virtù era un dovere, il vizio un delitto. I Lucani punivano colui, che non alloggiava lo straniero vagante verso sera. Gli Etruschi punivano quello, che desse prestito ad un uomo notoriamente dissoluto (1). Era rea di morte la moglie, che bevea vin puro (2).

Se l'usare indecentemente dell'altrui casa è un oltraggio, lo è molto più quando si

(1) *Micale fol.* 24.
(2) *Dionis. leg. Romuli.*

cosporchi la santa purità d'un tempio. I Greci punivano di morte le lordure, che altri irriverentemente vi deponesse » *Qui in aedem Apollinis ventrem exoneraverit, se ipsum in judicio deferat, eique capital esto* (1).

Metteasi a misfatto lo strappare un supplicante dall'asilo. Alla morte di Ercole Atene aprì un confugio ai figli, e nipoti, che espulsi da Euristeo ne temevano l'odio feroce. Teseo alzò *l'ara della misericordia* » *Supplices sacrosanti sunto.* Corrispondeva a questa legge l'altra. *Peregrinis, servisque fas esto Atheniensis populi templa adire, vel videndi causa, vel ibidem supplicibus sedere.* Non evvi presso l'istoria ricordo di più antico asilo. Questo ebbe l'origine dal profondo rispetto pei Dei. E chi poteva arrestare il braccio d'un offeso, che correva alla vendetta se non l'idea ch'ivi sedesse un Dio?

Era vietato prender briga, o metter le mani sopra altri nei di consagrati a festeg-

(1) *Leges Atticae penes Petit. lib.* 1. *tit.* 1.

giare i Dei. Tutto esser dovea sacro in quei giorni » *Die popolo Atheniensium festo ne cuiquam, sive privatim, sive pubblice, injuria fiat, neve habetor convicio de aliis rebus, quam iis, quae ad festorum religionem pertinent.*

Nemini mysteriorum diebus manum injicito. Nemini diebus liberalium festis manum injicito (1).

Il gran Codice degli Ebrei serbò a noi un modello ancora più illustre delle legislazioni antiche. In esso la prima parte riguarda Iddio, ed il suo culto; la seconda la pubblica, e la privata morale (*leges rituales, et morales*). È ben corta la terza, che prescrive la pena dei delitti. Sono pochi i delitti, e le leggi penali presso quel popolo, che ha pene per i vizii; e sono pochi i vizii, quando le leggi ispirano religione, e virtù.

Quando la Teologia di Grecia, e di Roma addivenne la storia delle nequizie, e dei delitti, delle oscenità, e delle follie dei Dei, i poeti insegnarono al popolo, che ciascun vi-

(1) *Ibidem.*

zio avea un Nume protettore. Allora i ladri invocarono Mercurio, perchè gl' ispirasse destrezza, i facinorosi Marte, le fanciulle Venere, ed i dissoluti tolsero esempio, ed ardimento dal Gran Giove. Allora non essendo legate insieme religione e principato, Tiberio fu il primo a dire, che gli Dei prendean cura delle ingiurie de'Dei (1).

Quando nell'universal corruzione mancò la inviolabilità del giuramento, che presso gli Avi fu sacra, allora Alessandro Severo scrisse, che ai spergiuri bastava lo sdegno de'Dei (2). Forse il primo fu mosso a così divisare dal disprezzo, in cui egli stesso teneva Saturno mangiatore dei figli, Vesta cinta da giovani eunuchi, Apollo reo cacciato in bando dal cielo, bifolco per fame, ed uccisor delle donne, che amava, Eolo, che per la promessa di una fanciulla affogava in mare un migliajo di Trojani, Giunone vecchiaccia,

---

(1) *Deorum injuriae Diis curae. Taciti Ann.*

(2) *Jurisjurandi contempta religio, satis Deum ultorem habet. Leg. 2. Cod. de rebus creditis, et jurejur.*

civetta, sfacciata, tremenda nella gelosia, ferocemente insanziabile nella vendetta; e però credeva, che siffatti Iddii potevano essere impunemente svillaneggiati, e derisi. I Poeti applauditi cantarono i costoro omicidii, i furti, gl' inganni, le frodi, le violenze, gli stupri, gli adulterii, e le vilissime fughe innanzi ai figli della Terra, che tentarono fargli guerra, e cacciarli dal Cielo. Dopo che Varrone, Tullio, Pollione, e Lucrezio aveano tanto prosperamente cominciato a coltivare la filosofia in Roma, non era possibile, che Tiberio pubblicasse pene per chi ingiuriasse Bacco, Vulcano, Bellona, e Diana.

Inoltre Esiodo, ed Omero, i gran fondatori della Teologia pagana aveano dato a credere ai popoli, che quei Numi non aspettavano esser vendicati dagli uomini. Giove avea ligato sulla ruota Issione, perchè gli avea insidiata la moglie. Minerva avea spinto in naufragio il secondo Ajace, perchè avea polluto il suo tempio. Apollo frecciò la numerosa, e bella famiglia di Niobe, perchè avea detto brutta alla madre, cangiò in rane i mietitori, che la dileggiavano, spinse la

peste in mezzo all'armata dei Greci, perchè Agamennone cacciò mal contento dal campo il suo Sacerdote. Nettuno inondò Troja, perchè gli fu negata la mercede delle mura da esso fabbricate: e qual legislatore in fine avrebbe potuto immaginar pene da saziar l'ira di questi Dei, che cangiavano Ascalafo in gufo sol perchè avea detta ad essi una spiacevole verità? Su queste idee forse Tiberio si avvisò lasciare ai Dei la pena di chi gl'insultasse.

Alessandro Severo tuttavolta mirò ad un economico principio legislativo. Nella depravazione dei costumi i contratti giurati violavansi di mala fede, o vi si mancava per non previsto accidente. Dei mille contraenti adunque moltissimi o dolosamente, o per isventura addivenivano spergiuri. Il metterli tutti a pena avrebbe fatto il danno di provare come moltissimi deridevano la santità del giuramento, non che noceva mostrare quanto pochi erano gli uomini leali. Ne avrebbe sofferto l'industria commerciale, mancando allora una migliore assicurazione. Infine la pena, che avrebbe colpito un grandissimo numero di spergiuri non avrebbe dipoi nè af-

flitto, nè migliorato alcuno. Che fare intanto? Il Magistrato Civile (disse Alessandro) obblighi l'infrattore del patto ad adempirlo, ed Iddio il punisca della mal serbata fede.

Ma venuta sul Trono Imperiale la Religione Cristiana, la cui assoluta veracità ne rendeva santi ed amabili i puri precetti, Arcadio, ed Onorio prescrissero, che si avesse per ingiuria di tutti quella, che faccvasi alla religione (1). Fu dichiarato reo di lesa Maestà divina chi estraesse un confuggiato dalla chiesa. Lo spergiuro fu annoverato fra delitti, e la bestemmia punita di morte.

La religione è un sentimento di natura, che c'ispira ad invocare colui, che nostra mente non cape, ma che vediamo che creò il tutto, ma che osserviamo, che il tutto regge; che potente più del fulmine, che egli accende, più benefico del soio, che egli pose fra gli astri, ha dritto sulle nostre adorazioni. *Se mai visse uomo solingo, ed eslege*,

---

(1) *In omnium ferri injuriam, quod in religionem divinam committitur leg.* 4. *tit.* 4. *Cod. lib.* 1.

ei pure naturalmente conobbe un Dio delle foreste, e l'adorò.

La religione è un bisogno dell'uomo cinto da perigli, e da mali, egli spera ad un Dio, che lo salvi. Quando il nembo è più orrendo, quando il mare è più procelloso, quando i morbi più fatali l'ingombrano, e più il raggira sventura, egli alza la voce al cielo, fa voti al suo Dio, e la speranza di esserne soccorso è già un bene, che scema, e consola il suo male. In quale abbattimento cadrebbe egli, e come sentirebbe raddoppiarsi i suoi affanni, se abbandonato, o lontano dagli uomini non avesse un Dio ad invocare!

La religione è una base necessaria allo Stato. Perchè tutti i popoli ebbero un Tartaro, e de'giudici dopo la morte? La società, ed i bisogni, che sviluppa, e nutrisce, rendono gli uomini viziosi prima, poi rei: freno ai vizj è la religione. I legislatori hanno operato prodigii sul cuore dei popoli a nome d'un Dio.

Questa religione adunque debbe esser rispettata, e sono utili, e sagge le leggi, che prendono pene di coloro, che osano violar-

la, ed offenderla. Se ne distinguono non per tanto i misfatti se non avranno, che testimonio Iddio, ne ha Dio riserbato il giudizio. Ma se oltraggiano la religione direttamente scandalizzano il popolo. Il legislatore vi prende parte, poichè è attaccato il pubblico ordine, la pubblica morale, l'educazione, e la tranquillità di tutti.

NOTA II.

Sul Sacrilegio.

La parola *Sacrilegio* in un significato generale dinota ogni profanazione di cose sante, o consacrate al culto di Dio. In un' accettazione più ristretta, e più etimologica significa il furto, o l'uso privato delle cose sacre. Baldassarre che avea cangiati i vasi puri de'sacrifizii in tazze della voluttà, e dell'ubbriachezza fu un profanatore sacrilego. Furon ladri sacrilegi i Focesi che rapinarono i tesori del tempio di Delfo. È da credersi che nella Siria si punisse di morte il sacrilegio » Che perisca, disse Giacobbe a Laba-
» no, colui che ha osato prendere le immagini
» de'vostri Dei » (1). Nella Teocrazia Ebrea era sacrilego anche chi violasse le cose sante apportandovi le mani impure. Tale fu il Sacerdote, che usò de'sacri oggetti, e si nutrì delle offerte abbenchè impuro (2). Tali i Bethsa-

(1) *Genesi* 31. *v.* 30.
(2) *Lev.* 22.

miti, che non purificati accostarono le mani all'arca.

I Greci dividevano con gli Ebrei l'orror di questo misfatto: il giudizio era pubblico, accusatore chiunque (1). La pena era morte; il cadavere del reo trasportavasi fuori il territorio dell'Attica, l'eredità confiscavasi (2). Accordavasi però ai congiunti alzare alla sua memoria un cenotafio, ma con sopra una croce (3).

Ne'sacrilegii non calcolavasi la quantità del furto, ma l'ardimento del ladro, e la profanazione del tempio. Callistrato di Atene accusò Menalloppo di avere ingannati i custo-

---

(1) *Sacrilegii, et proditionis crimina publica erant, poteratque Atheniensium quivis judicio persequi.*

Ulpianus in Midiam.

(2) *Si quis in judicio proditionis, aut sacrilegii damnatus fuerit, intra Atticam ne sepelitor, bona ejus publicantur.*

Sam. Petit. Comm. in leges Atticas lib. 8. tit. 4.

(3) *Cenotaphia tamen poterant illis extrui intra Atticae fines, sed imposita tumulo cruce.*

Marcellinus in vita Thucididis.

di di un tempio, e portati via tre piccioli vasi sacri, e questi ne fu punito. Sembra, si diceva, volerla ai Dei, chi audace ne spoglia i tempii.

L'atrocità del fatto non faceva prendere in considerazione l'età: i due impuberi che raccolsero l'uno la fronda d'oro caduta dal serto di Apollo (1), l'altro la lamina aurea spezzata dalla corona di Diana (2) furono menati a morte: l'innocenza della mente non gli scusò. Non giovò ad Atarbe l'infelicità della follia dachè avea ucciso il passero sacro ad Esculapio. Opinarono i Greci, che per togliere agli scellerati la speranza d'impunità, era prudente cosa punir la mattìa istessa (3).

Ma in niun'altra occasione si appalesò meglio ne'Greci il loro alto rispetto per le cose sacre, quanto nella guerra decretata dagli Anfizioni contra i Focesi, pel saccheggio del campo, e del tempio di Delfo. Essi la con-

---

(1) *Ærod. rer. judic: de pec. et sac.*

(2) *Elian. variar. hist.*

(3) *Ærod. Rer. judic. de pecul. et sacril. tit.* 5. *c.* 15.

tinuarono per dieci anni a tal che quasi intieramente distrussero gli abitanti, e la Focide.

I Romani conoscevano il sacrilegio a tempo della potestà consolare. Livio rapporta il furto de'tesori di Proserpina in Locri, e 'l giudizio che esercitò M. Pomponio Pretore contro Q. Pleminio; ma sembra che ciò fosse per costumanza de'maggiori, e non per legge. Le XII. Tavole non ne fan motto. La legge Giulia sul peculato comprese anche il sacrilegio, ma è incerto quale pena avesse prescritta. A tempo di Paolo furono chiamati sacrilegi i rubatori delle cose sacre pubbliche, e si punivan di morte. Ma erano giudicati più che ladri, meno che sacrilegi quelli che dirubassero le cose sacre private, o i tempietti incustoditi (1). Severo, ed Antonino dichiararono più apertamente, che si des-

(1) *Sacrilegi capite puniuntur. Sunt autem sacrilegi qui publica sacra compilaverunt. At qui privata sacra, vel aediculas incustoditas tentaverunt amplius quam fures, minus quam sacrilegi, merentur.*

Leg. 9. *ff. ad leg. Iul. de pecul. et de sacril.*



se l'azione di furto, e non di sacrilegio contro colui che si togliesse le cose de' privati, abbenchè depositate nel tempio (1). Questo giudizio, che per la Legge Giulia era pubblico addivenne straordinario per le Costituzioni Cesaree (2), e fu punito secondo le qualità della persona, della condizione, del tempo, dell'età, e del sesso or con maggior severità, or con indulgenza; e quindi molti furono condannati alle bestie, molti bruciati vivi, altri sospesi alle forche. I colpevoli, che fatta turba di notte, spezzarono le porte del tempio, e ne menarono via i doni offerti agli Dei, furono condannati all'anfiteatro; ma quelli che di giorno ne prendevan qualche piccolo oggetto punivansi colla condanna alle fodine, e se nobili colla deportazione al-

(1) *Divus Severus, et Antoninus Cassio Festo rescripserunt, res privatorum, si in aedem sacram depositae, subreptae fuerint, furti actionem non sacrilegii esse.*

Leg. 5. *ibidem.*

(2) *Et si constitutionibus cavetur, ut sacrilegi extra ordinem digna poena puniuntur.*

Leg. 4. §. 2. *ibidem.*

l'isola (1). Gl' Imperatori Greci però facevan cavar gli occhi a chi ardiva pernottare nel sacrario, e rubarvi o di notte, o di giorno; e flagellare, e col capo raso, partir per l'esilio chi rubasse in altra parte del tempio (2).

Le Costituzioni de'Principi dichiararono sacrilegio anche lo estrarre dalla Chiesa chi vi aveva preso confugio (3).

Alzare un altare a Dio e rispettarlo fu un sentimento che si sviluppò nel cuor dell'uomo nell' istesso istante. Ivi aveva implorata l'assistenza della Divinità, ed ivi eragli sembrato quasi sentir la Divina presenza, che aveva riempito il suo petto, e nutrita la speranza de'suoi voti. Questo sentimento passò inalterato da generazione in generazione, ed in tutte l'età: comunque gli uomini variassero le loro religioni, ed i loro culti, fu sempre tenuta

(1) *L.* 6. *ff. ibidem.*

(2) *Ulpian. ad l.* 68. *edict. leg.* 11. *ff. ad Leg: Jul-Poithier sostiene, che erroneamente si attribuisce questa legge ad Ulpiano, ma che appartiene ai Basilici.*

(3) *L:* 2. *C. de crimine sacril.*

per sacra l'ombra della statua di un Dio; fu creduto che, invocato, avesse estesa la sua mano sul capo del supplicante, e che ogni brama di vendetta, o impeto di reo affetto avesse dovuto arrestarsi al cospetto di un Nume. Le leggi quindi dell' asilo furono antiche, e generali, come universali furono le leggi per l'inviolabilità de'tempii, e sacerdoti. Le antiche memorie, e l'Iliade ridondano di tremende pene inflitte da'Dei oltraggiati. Anche Api, Bove-Dio, volle vendetta di Cambise, e gli Egizii credettero vedere spento il figlio del Gran Ciro perchè aveva osato sprezzarlo.

Questa generale esecrazione pei sacrilegii non caddo mai. Una legge de'Frigioni ricorda ancora l'orrore ch'essi sentivano di questo misfatto. Colui che oserà, diceva la legge, spezzar le porte di un tempio, e spogliarvi gli altari, sia condotto al lido del mare, abbia ivi mozze le orecchia, strappati i genitali, ed immolandosi vittima agli Dei offesi, sepelliscasi nell'arena che il flutto marino bagna, e ricuopre (1).

---

(1) *Qui fanum effregerit, et ibi aliquid de sacris tulerit, ducitur ad mare, et in sabulo, quod*

Presso noi non fuvvi che la Costituzione di Federico II. (1) colla quale, sebbene prescrivesse che la pena contro i sacrilegi fosse temperata dall'arbitrio prudente de'Giudici, pure impose che fosse di morte per i violenti, manifesti distruttori de'tempii o che ne infrangessero le porte, o le mura, e ne dirubassero di notte i vasi, ed i voti (2). Da questa istoria delle legislazioni de' popoli rilevasi costante l'orrore pei sacrilegii. Non è già che l'audacia di costoro si sollevasse sino al soglio di Dio, che immoto sta

accessus maris operiri solet, finduntur aures ejus, et castratur et immolatur Diis, quorum templa violavit.

Leg. Frisonum tit. 12. *de honore templorum Lindebrogii Codex leg. antiq.*

(1) *Ordination. poenales in appendice ad Pomponium lib.* 1. *arrest. tit.* 2.

(2) *Multae leges sacrilegos sevissime puniunt, sed poena moderanda est arbitrio judicantis, nisi forte manifeste templa Dei destructa, vel fracta sint violenter: aut dona et vasa sacra nocte sublata sint. Hic casus enim crimen capitale est.*

fra gli astri; e l' irradia ma qual cosa sarà salva dalle loro mani rapaci, se n'è il tempio spogliato? E se Iddio consiglia ed esige le virtù, minacciando di pene i vizii, quanto è malvagio chi va a consumarne i più vili al suo cospetto?

NOTA III.

Sulla bestemmia.

Il figlio d'una Israelita e d'un Egiziano avendo seguito la madre negli alloggiamenti del deserto attaccò rissa con un Ebreo, e fra gl' impeti dell' ira bestemmiò Iddio. Fu messo in carcere, e per comando divino fu tratto fuori del campo, ove tutti coloro che aveano sentito la bestemmia il convinsero del misfatto mettendogli le mani sul capo, e tutto il popolo lo lapidò (1). Questo avvenimento diede causa alla legge Ebrea per la quale il bestemmiatore del nome di Dio era punito di morte o che fosse Ebreo, o straniero (2). Nè sorprenda che si estendeva la pena anche sul capo dello straniero, poichè Mosè volle mostrare alle sue turbe la

(1) *Levit.* 24. 10. *a* 14.

(2) *Homo qui maledixerit Deo suo portabit peccatum suum. Et qui blasphemaverit nomen Domini, morte moriatur: lapidibus opprimet eum omnis multitudo, sive ille civis, sive peregrinus fuerit.* Levit. 24. 15. e 16.

orribile nequizia di questo misfatto; anzi aggiunse ancor l'altra legge, che puniva gli Ebrei i quali bestemmiassero gli Dei stranieri ancorchè falsi. Filone credè, che Mosè temeva, che coloro irritando gl' Idolatri non gli dessero causa di bestemmiare il loro vero Iddio; o che lo prescrisse perchè voleva che in niun modo un suo seguace avvezzasse le sue labbra a maledire la Divinità (1).

La Bibbia finalmente in varii luoghi rapporta delle strepitose pene prese su i bestemmiatori. Isaia narra che la morte dei 180 mila soldati uccisi in una notte dalla spada degli Angeli fu in pena dell'orgoglioso Assiro Sennacherib, che aveva con audaci motti insultato il nome di Dio (2).

Il Politeismo fu ben lontano dal mettere

---

(1) *Moysem vetasse convicium in Deos quos alii existimaverint esse Deos, ne ipsi vicissim irritati prorumpent in voces nefarias in Deum, Philo lib.* 1. *de Monarchia*; e l' istesso Filone nel *lib.* 3. della vita di Mosè scrisse. *Blasphemia abstinendum ne quis Moysis discipulus assuescat ullo modo appellationem Dei contemnere.*

(2) *Isaia* 6. *v.* 36. 37.

a delitto il bestemmiare Giove, e Giunone, o altri di quei Numi, de'quali gli stessi adoratori narravano i vizii, ed i misfatti; ed è piacevol cosa legger presso Suida, che Pitagora disceso nell'Averno vide il vecchio Omero sospeso pei piedi al ramo d'un albero, e che più serpenti lo cingevano, e cruciavano in pena di aver cantato molti vilissimi fatti degli Dei, quasi bestemmiatore delle loro divine qualità.

Noi però non incontrammo mai nell'antica istoria alcun giudizio contro i bestemmiatori, quantunque i Poeti principalmente cantassero le disoneste croniche del Cielo. Intanto lo spirito pubblico di quell'età credeva che gli Dei sdegnati prendevano essi stessi romorose vendette degl' insulti che con bestemmie l'oltraggiassero. Capaneo che menava vanto di ascendere sulle torri di Tebe ad onta di Giove, fu con un fulmine precipitato dalle mura (1). I due superbissimi Ajaci sprezzatori di uomini, e Dei, agitati dall'ira di Minerva, e di Nettuno, l'uno venne in fol-

(1) *Euripid. in Phenissis.*

lia, e si passò la spada pei fianchi, l'altro fu inghiottito dal mare.

I Greci ebbero leggi sulla Religione, e presero pena de'profanatori, e novatori; ma lasciarono agli Dei la cura di punir coloro, che ne insultassero i nomi. I poeti ne immaginarono i supplizii, ma i legislatori non ne fecero motto.

Ei pare che i Romani non conoscessero questo reato, e che le parole *Aedipol*, *Mehercle*, per *Deos immortales* che i comici usavano così spesso, fossero modi di dire più per aggiungere energia a' loro detti, che per irridere gli Dei: ed in effetti tenevano più dal lato de'giuramenti, che della bestemmia.

Non mancano però de'Poeti, e degl'istorici, che abbiano scritti pensieri irrispettosissimi. Qual bestemmia maggior di quella di Tacito al principio delle istorie? *Nec enim unquam atrocioribus P. R. cladibus, magisque indiciis approbatum est non esse curae Diis securitatem nostram, esse ultionem.*

Quali versi più empii di quelli che scrisse un amico di Pompeo?

Marmoreo tumulo Licinius jacet , at
Cato parvo ,
Pompejus nullo ; credimus esse Deos ?

Ma arrivata in fine la religione Cristiana, ed alzato sugli altari il vero Gran Dio , le cui perfezioni non capono in intelletto umano , ma di cui tutti sentiamo la provvidenza e misericordia , la bestemmia del suo nome fu riguardata come un atrocissimo maleficio , e Giustiniano vi appose la pena di morte (1). Ma questa venne mancando a poco a poco , e l'antico dritto canonico depose il clerico bestemmiatore , e scomunicò il laico (2). Vi apportò ancora novità Pio V. che rinnovò il Canone del Concilio Lateranense celebrato de Leone X. , *sess.*9. , Il Concilio Cameracense , *tit.* 1. *cap.* 8. , stabilì varie pene , secondochè una , o più volte si fosse bestemmiato , e prescrisse per gli clerici la perdita de' frutti, e beneficii ; e

(1) *Et ultimis subdere suppliciis ut non ex contemptu talium inveniatur , et civitas , et respublica per hos impios actus laedi. Novel.* 77.

(2) *Wan-Espen p.* 3. *tit.* 4. *c.* 7. *n.* 14.

per gli soliti a delinquere la pena del carcere, e della galea.

I Re Cristiani adottarono per i loro popoli varie punizioni. Nelle Spagne Alfonso volle, che il plebeo fosse battuto per la prima bestemmia; per la seconda gli fusse impresso nelle labbra una croce ruente, e per la terza gli si troncasse la lingua (1). Ma per gli ultimi *editti* il reo della prima bestemmia si deteneva per un mese in carcere con i ceppi; per la seconda si mandava in esilio per sei mesi, e si obbligava alla multa di mille marapetini (2); per la terza gli si perforava la lingua. Questa terza pena però fu subito in disuso, e fu adottata la frusta colla *mordacchia*. Finalmente i bestemmiatori furon condannati alle galee (3).

In Francia variò similmente la pena; fu famosa quella di Luigi IX., che prescrisse

---

(1) *Covarruvias ad Cap. quamvis in 6. part.* 1. §. 7. *n.* 22.

(2) *Moneta, il di cui prezzo è dimenticato nell'antica istoria.*

(3) *Emanuel Gonsalez in comment. ad cap.* 2. *de maledicis.*

imprimersi una marca sulla fronte a forza di fuoco; e quella di Filippo Augusto, che dispose soffogarsi nel fiume sul momento. Questa pena però riguardava i soli bestemmiatori del nome di Dio, e della Vergine. Alcune posteriori ordinanze non pertanto fissarono, che i bestemmiatori per la prima volta fossero multati ad arbitrio del Giudice, rilasciandone la terza parte al denunciante. Per la seconda, terza, e quarta volta alla multa fu aggiunta l'esposizione alla gogna per 4. ore. Per la quinta, e sesta venivano battuti sulla cervice e gli si bruciava con un ferro rovente il labbro superiore. Le stesse battiture, la frusta, e gli si bruciava similmente il labbro inferiore, se vi fosse caduto per la settima volta; e se l'atrocità della bestemmia l'esigeva, gli si troncava la lingua, o la vita (1).

Era parimenti varia nel Belgio, poichè dal digiuno nel carcere si arrivava fin alla morte (2).

---

(1) *Ordinationes paenales in appendice ad Pomponium lib.* 1. *arrest. tit.* 2.

(2) *Wan-Espen. Jus Ecclesiae. Tom. IV. par.* 13. *it. IV. num.* 13.

Le leggi han pur così variato presso noi. Federico II. nella Costituzione *Blasphemantes Deum* prescrisse la pena della mutilazione della lingua (1). Nel dì 21. Aprile 1481, il Re Ferdinando I. aggiunse la confisca della terza parte de' beni; e la destituzione, e confisca di tutt' i beni pei Magistrati che non avessero pronunciato la pena prescritta (2). Carlo V. nel 1540. confermò questa pena (3). Filippo II. aggiunse ancora quattro anni di galea (4). Ma questo genere di misfatti, mentre da un lato, corrotti i costumi, addiveniva contagioso, ed attaccava quasi tutto il popolo, dall'altro disarmava il braccio del Giudice, che mancava di coraggio in faccia a tanti rei, o non ne riconosceva più l'atrocità, essendo addivenuto il fallo di quasi tutti e di tutte le ore: Quindi il Vicerè Cardinal d'Althan in Gennaro 1726. acremente rim-

(1) *Blasphemantes Deum, et Virginem gloriosam linguae maliloquae mutilatione punimus.*

(2) *Pram.* 1. *tit.* 32. *de blasphemant.* hac perpetua.

(3) *Pram.* 4. *tit. circa blasphemiat.*

(4) *Pram.* 5. *L. tit. In questa.*

procciando i Magistrati Napolitani, e minacciandoli di destituzione e di perpetua infamia, comandò loro, che punissero i bestemmiatori con quattro anni di relegazione se nobili, di galea se ignobili, precedente frusta, e mordacchia (1). Fu questa prammatica confermata dal Re Carlo III. a 2. Novembre 1750. e di questa legge abbiamo usato sino alla riforma de'Codici.

La nostra Giurisprudenza intanto fu costante nel sostenere le competenze presso il Giudice laicale (2), e nell'esigere che l'accusato fosse solito prorompere in bestemmie.

Finalmente le bestemmie si distinguevano in verbali o reali, in scritte, o dipinte, in irrisorie, o dedecorose. Le prime erano parole obbrobriose, e di dispetto verso il Nume; le seconde erano gl' insulti materiali alle immagini di Dio, o de' Santi. Le scritte tenevano all'eresia. Le dipinte a figure oltraggiose alle perfezioni della Divinità. Le

---

(1) *Pram.* 8. *tit. de blasphemant.*

(2) *Pram.* 9. *eod. tit.* rescritto de' 30 Ottobre 1793.

derisorie erano de'propositi insani pronunciati per ischerno. Le dedecorose finalmente offendevano il pregio della Religione.

La filosofia del nostro Codice cancellando tutte queste differenze che inviluppavano i Giudici, ed irritavano gli accusati, ha dichiarato, che ogni proposizione contro Iddio, ed i suoi Santi, se scandalosa è bestemmia. Ma qual'è la scandalosa? Quella che viola le idee ricevute dalla nostra sacrosanta Religione, e che fa rincrescimento ed orrore a chi l'ascolta. Vuolsi però che esista chi ascolti; quindi nella nostra giurisprudenza, oltre quei luoghi che la legge ha diffiniti pubblici, dichiaransi tali per i bestemmiatori anche quelli, ove siavi qualche numero di persone.





